



[www.ForzeArmate.org](http://www.ForzeArmate.org)

**SIDEWEB** è una società di servizi nata dall'entusiasmo e dall'esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di importanti portali web quali, ad esempio, [www.militari.org](http://www.militari.org).

**SIDEWEB** fornisce informazione, assistenza e consulenza legale al fine di offrire a tutti i cittadini, militari inclusi, un punto di riferimento solido e sicuro in merito a tali attività. In particolare, si occupa di studio e approfondimento della legislazione nazionale e comparata relativa agli appartenenti alle forze armate e forze di polizia.

### **Sideweb**

Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV)

[info@sideweb.it](mailto:info@sideweb.it)

Per maggiori informazioni collegati su: [www.forzearmate.org](http://www.forzearmate.org) – [www.sideweb.it](http://www.sideweb.it)

**PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE**

# STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale - Ufficio Reclutamento



*Direttiva per l'impiego del personale militare  
giudicato inidoneo permanentemente al  
servizio militare incondizionato in modo  
parziale a seguito di lesioni, ferite ed infermità  
connesse con l'espletamento dei compiti  
istituzionali*

*Edizione 2006*

La presente direttiva **abroga e sostituisce** la “*Direttiva per l’impiego del personale militare giudicato inidoneo permanentemente al servizio militare in modo parziale a seguito di lesioni, ferite ed infermità connesse con l’espletamento dei compiti istituzionali*” – Edizione marzo 2000, diramata dello Stato Maggiore dell’Esercito, con lettera n. 882/081300 in data 15 maggio 2000.

[www.ForzeArmate.org](http://www.ForzeArmate.org)

## REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

<b>1</b>	
<b>2</b>	
<b>3</b>	
<b>4</b>	
<b>5</b>	
<b>6</b>	 <a href="http://www.ForzeArmate.org">www.ForzeArmate.org</a>
<b>7</b>	
<b>8</b>	
<b>9</b>	
<b>10</b>	

# INDICE

<u>PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI</u> .....	5
1. <u>PREMESSA</u> .....	11
2. <u>SCOPO</u> .....	12
3. <u>OBIETTIVI</u> .....	12
4. <u>CRITERI GENERALI</u> .....	13
5. <u>VINCOLI LEGISLATIVI</u> .....	13
6. <u>AMBITO DI APPLICAZIONE</u> .....	18
a. Ufficiali in servizio permanente .....	18
b. Sottufficiali in servizio permanente .....	19
c. Militari di truppa .....	19
d. Allievi frequentatori di corsi per l'accesso ai ruoli degli Ufficiali, al ruolo dei Marescialli ed al ruolo dei Sergenti del servizio permanente.....	20
e. Personale della posizione di stato giuridico: congedo.....	21
7. <u>AREE D'IMPIEGO</u> .....	22
8. <u>PROCEDURE</u> .....	22
a. Premessa.....	22
b. Inidoneità parziale .....	23
c. Non idoneità assoluta .....	27
d. Riconoscimento della causa di servizio.....	28
9. <u>ORDINAMENTO</u> .....	30
10. <u>ADDESTRAMENTO ED OPERAZIONI</u> .....	30
11. <u>ASPETTI AMMINISTRATIVI</u> .....	30
12. <u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI</u> .....	32
<u>ALLEGATI E ANNESSI</u> .....	33

## **PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Legge 11 marzo 1926, n. 416: "Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni Militari e da altre amministrazioni dello Stato".
- Regio Decreto 15 aprile 1928, n. 1024: "Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della Legge 11 marzo 1926 n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni Militari e da altre amministrazioni dello Stato".
- Regio Decreto 17 novembre 1932: "Regolamento sul servizio sanitario territoriale militare".
- Legge 10 aprile 1954, n. 113: "Stato degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".
- Legge 31 luglio 1954, n. 599: "Stato dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092: "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato".
- Legge 5 maggio 1976, n. 187: "Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze Armate" (stralcio in Allegato A).
- Legge 11 luglio 1978, n. 382: "Norme di principio sulla disciplina militare".
- Legge 1 aprile 1981, n. 121: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
- Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738: "Utilizzazione del personale delle Forze di Polizia invalido per causa di servizio".
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339: "Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato".
- Legge 10 maggio 1983, n. 212: "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza".
- Decreto del Ministro della Difesa 6 marzo 1984: "Incarichi di specializzazione dei Sottufficiali dell'Esercito".
- Legge 24 dicembre 1986, n. 958: "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata".

- Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
- Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196: "Attuazione dell'articolo 3 della Legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate".
- Legge 18 febbraio 1997, n. 25: "Attribuzioni del Ministro della Difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze Armate e dell'Amministrazione della Difesa".
- Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332: "Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze Armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana".
- Decreto Legislativo 28 novembre 1997, n. 464: “Riforma strutturale delle Forze Armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della Legge 28 dicembre 1995, n. 549”.
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 490: "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli Ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662".
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 498: "Modifiche alla normativa concernente la posizione di ausiliaria del personale militare, a norma dell'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662".
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 505: "Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo, a norma dell'articolo 1, comma 99, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662".
- Decreto Dirigenziale 29 gennaio 1999: " Specializzazioni dei Sottufficiali dell'Esercito".
- Legge 12 marzo 1999, n. 68: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- Decreto Ministeriale 26 marzo 1999: “Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”.
- Legge 18 giugno 1999, n. 186: "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi".
- Legge 28 luglio 1999, n. 266: "Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante

personale del Ministero degli Affari Esteri, per il personale militare del Ministero della Difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio Superiore della Magistratura".

- Legge 20 ottobre 1999, n. 380: "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile".
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1999, n. 556: "Regolamento di attuazione dell'art. 10 della Legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari".
- Legge 22 dicembre 1999, n. 487: "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 ottobre 1999, n. 371, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est".
- Decreto Legislativo 31 gennaio 2000, n. 24: "Disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza".
- Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114: "Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare".
- Legge 14 novembre 2000, n. 331: "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale".
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333: "Regolamento di esecuzione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- Decreto Legge 29 dicembre 2000, n. 393: "Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 28 febbraio 2001, n. 27. Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di Polizia italiane in Albania" (stralcio in Allegato B).
- Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 82: "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate".
- Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215: "Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331".
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461: "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie".

- Decreto Ministeriale 18 aprile 2002: "Transito di personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della Legge 28 luglio 1999, n. 266" (Annesso 1).
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163: "Recepimento dello schema di concertazione per le Forze Armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003".
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213: "Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri".
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- Decreto Legislativo 31 luglio 2003, n. 236: "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della Legge 14 novembre 2000, n. 331".
- Decreto Ministeriale 12 febbraio 2004: "Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori".
- Legge 23 agosto 2004, n. 226: "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore".
- Legge 11 febbraio 2005, n. 15: "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa".
- Legge 14 maggio 2005, n. 80: "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali."
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 197: "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22 della Legge 23 agosto 2004, n. 226".

- Decreto Legislativo 28 novembre 2005, n. 253: “Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante riforma strutturale delle Forze Armate, a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge 27 luglio 2004, n. 186”.
- Decreto Ministeriale 5 dicembre 2005: “Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”.
- Decreto Ministeriale 5 dicembre 2005: “Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”.
- Decreto Ministeriale 6 dicembre 2005: “Adozione delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità, di cui all'articolo 2, comma 3, del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, e i criteri per delineare il profilo sanitario nel reclutamento dei militari atleti e istruttori”.
- Decreto Ministeriale discendente dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 28 novembre 2005, n. 253.
- Direttiva SME – PERS 2001.
- Regolamento interno della Scuola Sottufficiali dell'Esercito – Edizione 1999 dell'Ispettorato delle Scuole dell'Esercito.
- Regolamento per l'Accademia Militare e la Scuola di Applicazione – Edizione 2001 dello Stato Maggiore dell'Esercito.
- Pubblicazione n. 6584 – Edizione 2005 dello Stato Maggiore Esercito/Reparto Affari Generali: “Istruzione e trattazione delle pratiche assistenziali e previdenziali interessanti il personale militare dell'Esercito”.
- Circolare n. 973/ML6-23 in data 27 settembre 1982 della Direzione Generale della Sanità Militare (Annesso 2).
- Circolare n. 1511/ML-5/2 in data 5 marzo 1984 della Direzione Generale della Sanità Militare (Annesso 3).
- Circolare n. 1702/ML-5/2 in data 9 novembre 1993 della Direzione Generale della Sanità Militare (Annesso 4).
- Direttiva O/SU – 2002 : “Impiego dei Sottufficiali. Specializzazione ed incarichi corrispondenti” dello Stato Maggiore dell'Esercito.
- Circolare n. DGPM/II/5/C61 in data 17 marzo 2003 della Direzione Generale per il Personale Militare (Annesso 5).
- Circolare n. 4/1/ML1/102/2003/ML5-30 in data 9 giugno 2003 della Direzione Generale della Sanità Militare (Annesso 6).
- Circolare n. DGPM/II/5/L53 in data 16 giugno 2003 della Direzione Generale per il Personale Militare (Annesso 7).

- Circolare n. M\_D/GMIL\_03-II/5/1/2004/23607 in data 15 giugno 2004 della Direzione Generale per il Personale Militare (Annesso 8).



## 1. PREMESSA

La tutela dei lavoratori è ormai un principio cardine nell'ordinamento del Paese ed è in tale quadro che devono essere annoverate le disposizioni legislative - Legge 12 marzo 1999, n. 68 e Legge 28 luglio 1999, n. 266 - che prevedono rispettivamente:

- l'estensione al personale delle Forze Armate e della protezione civile delle norme già vigenti da tempo (1981) per le Forze di Polizia sulla cosiddetta "inidoneità parziale", intesa come **particolare condizione psicofisica che limita le capacità lavorative di un individuo;**
- la possibilità di transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Dicastero d'appartenenza per i militari che, a seguito di lesioni, perdano l'idoneità al servizio militare incondizionato. Tale transito è stato disciplinato successivamente con il Decreto Interministeriale 18 aprile 2002 che prevede, tra l'altro, una corrispondenza tra le categorie/gradi del personale militare ed i ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

Tutto ciò deve comunque essere improntato alla luce dell'impiego del personale, che, nella sua accezione operativa più vasta, costituisce **l'utilizzazione motivata del personale mediante la sua collocazione più appropriata nella struttura della Forza Armata, degli Enti interforze ed internazionali e degli Enti ove è presente la componente dell'Esercito**" (SME-PERS 2001).

Infatti i criteri che devono guidare in tale campo l'Amministrazione sono quelli che hanno ispirato le citate norme legislative, nella considerazione che anche l'individuo con particolari limitazioni fisiche può decisamente risultare produttivo se impiegato in servizi compatibili con i propri condizionamenti, senza per questo configurare forme meramente assistenziali.

Nell'ottica di tutelare il personale militare chiamato oggi a svolgere numerose operazioni anche fuori area, è quindi indispensabile definire le modalità per impiegare al posto giusto personale con "limitazioni" nell'idoneità fisica, affinché lo stesso possa esprimere al massimo le proprie capacità lavorative. Ci si prefigge cioè di conseguire l' "**inserimento mirato**" del personale destinatario delle norme in argomento nell'ambito della struttura organizzativa.

## **2. SCOPO**

La presente direttiva, elaborata nel rispetto delle norme vigenti, si prefigge pertanto lo scopo, a tutela del personale, di individuare le modalità applicative delle norme in questione:

- fornendo i criteri ed indicando le azioni da svolgere per reimpiegare il personale, a seguito di intervenute limitazioni fisiche, in incarichi compatibili con le limitate capacità lavorative possedute;
- garantendo, comunque, gli interessi dell'Amministrazione della Difesa attraverso la ricerca oculata all'interno dell'organizzazione stessa della posizione organica più adeguata per il personale interessato;
- prevedendo eventualmente l'applicazione, da parte del personale in questione che trovandosi nelle condizioni previste e perde l'idoneità al servizio militare incondizionato per cause dipendenti o meno dal servizio (senza peraltro poter essere riammesso in servizio con una inidoneità in modo parziale), della Legge 28 luglio 1999, n. 266, per il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile della Difesa;
- individuando modalità e relative competenze per la gestione del personale in parola ed il disbrigo delle pratiche amministrative connesse all'applicazione della presente direttiva;
- fornendo una visione più generale del contesto in cui si inserisce la problematica in esame con i necessari approfondimenti in merito alle implicazioni ad essa connesse.

Ciò al fine di indicare gli orientamenti di Forza Armata in tema d'impiego e di gestione del personale militare dipendente.

La presente direttiva potrà essere integrata nel tempo con ulteriori disposizioni che si renderanno necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo e delle eventuali direttive che saranno impartite dagli organi interforze.

## **3. OBIETTIVI**

Gli obiettivi da conseguire con l'applicazione di tale direttiva sono:

- individuare in via preliminare il personale cui essa è destinata;
- definire gli ambiti di applicazione per ogni categoria di personale (Ufficiali, Sottufficiali e Militari di Truppa);
- stabilire le procedure da seguire per l'utilizzazione del personale;

- prevedere un apposito organo consultivo centrale di Forza Armata che, sulla base del giudizio espresso dai competenti organi sanitari, indichi l'eventuale più adeguata utilizzazione del personale in esame;
- fissare le sfere di competenza degli organi preposti all'impiego;
- considerare gli eventuali vincoli addestrativi e operativi;
- identificare gli Enti preposti alle variazioni giuridico-amministrative derivanti dai provvedimenti assunti.

#### **4. CRITERI GENERALI**

I criteri cui ispirarsi per disciplinare il reimpiego del personale "inidoneo nella forma parziale" possono essere così sintetizzati:

- ricercare la sua più adeguata collocazione all'interno della struttura organizzativa alla luce:
  - . dell'iter formativo/addestrativo seguito;
  - . delle esperienze maturate durante il servizio;
  - . delle potenzialità e delle capacità possedute;
- prevedere il nuovo impiego, in ordine di priorità:
  - . presso lo stesso Ente/Reparto di appartenenza in incarichi compatibili con le limitazioni fisiche possedute, eventualmente ricorrendo alla "despecializzazione" (per la categoria dei Sottufficiali) ed alla riqualificazione professionale;
  - . effettuando movimenti possibilmente nell'ambito della stessa area d'impiego, ovvero, in via subordinata, inter-aree.

In generale è opportuno comunque evidenziare che non tutte le categorie di personale sono sottoposte allo stesso grado di rischio di subire condizionamenti di carattere fisico per motivi connessi all'espletamento di compiti istituzionali. Per le specificità d'impiego, infatti, la categoria dei Militari di truppa - volontari - è quella maggiormente a rischio ed occorre quindi porre particolare attenzione nel loro impiego.

#### **5. VINCOLI LEGISLATIVI**

Le principali fonti normative attinenti sia all'inidoneità nella forma parziale sia all'inidoneità assoluta al servizio militare che costituiscono vincoli per la funzione "impiego" sono, per le categorie del personale militare, le seguenti:

- Legge 10 aprile 1954, n. 113, "Stato degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" che, dopo aver distinto gli Ufficiali in

appartenenti al servizio permanente, al congedo o al congedo assoluto, afferma che per potersi mantenere nel servizio permanente ed in particolare in quello **effettivo** (una delle posizioni che può assumere l'Ufficiale in servizio permanente) occorre **essere idonei al servizio incondizionato ovvero essere nelle condizioni fisiche che consentano di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi, uffici, ecc.** . Tale idoneità è previsto che venga accertata periodicamente dagli organi all'uopo preposti e con le modalità stabilite dai regolamenti. Queste ultime finora sono fissate:

- . dal Regio Decreto 17 novembre 1932: "Regolamento sul servizio sanitario territoriale militare", in via di revisione in virtù della delega conferita al Ministro della Difesa dalla Legge 22 dicembre 1999, n. 487, "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 ottobre 1999, n. 371, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est";
- . dalla Legge 11 marzo 1926, n. 416, "Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni Militari e da altre amministrazioni dello Stato";
- . dal Regio Decreto 15 aprile 1928, n. 1024: "Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per l'esecuzione della Legge 11 marzo 1926 n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni Militari e da altre amministrazioni dello Stato";
- . dal più recente Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461: "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie", da cui ha trovato fondamento anche il Decreto Ministeriale 12 febbraio 2004: "Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del Decreto del Presidente della

Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori”;

- Legge 31 luglio 1954, n. 599, "Stato dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" che ricalca, per i Sottufficiali, le disposizioni della citata Legge n. 113/1954;
- Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196, "Attuazione dell'articolo 3 della Legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate", che estende ai volontari di truppa in servizio permanente le norme sullo stato giuridico previste dalla precedente Legge n. 599/1954. Le successive modifiche apportate dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 82: "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate", disciplinano compiutamente lo stato giuridico degli allievi degli istituti di formazione (personale non direttivo);
- Legge 18 febbraio 1997, n. 25, "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze Armate e dell'Amministrazione della Difesa", che attribuisce ai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata le competenze in materia d'impiego e di governo del personale. Tali attribuzioni sono state successivamente ulteriormente dettagliate con l'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 1999, n. 556;
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli Ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662", che, all'articolo 30, commi 7 e 8 prevede la preventiva definizione dei requisiti fisici minimi richiesti per l'appartenenza ai ruoli normali e speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dell'Arma dei trasporti e dei materiali per poter effettuare, fino al grado di capitano, i transiti, aventi carattere di automatismo, tra i suddetti ruoli allorquando si perdano i requisiti previsti per l'appartenenza a ciascuno di essi;

- Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, "Modifiche alla normativa concernente la posizione di ausiliaria del personale militare, a norma dell'articolo 1, commi 97, lettera g) , e 99, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662", che ha modificato l'istituto dell'ausiliaria alla luce della riforma pensionistica (Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165);
- Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", **che estende** anche al personale delle Forze Armate e della protezione civile **le norme contenute all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738**, "Utilizzazione del personale delle Forze di Polizia invalido per causa di servizio", afferente all'istituto della inidoneità parziale derivante da lesioni, infermità e ferite connesse con l'espletamento dei compiti istituzionali, individuabili, fra l'altro, nella Legge sui principi della disciplina militare (Legge 11 luglio 1978, n. 382) e comunque riconducibili a norme costituzionali (articoli 11 e 52 della Costituzione) nonché a disposizioni legislative quali quelle emanate di volta in volta (vedasi "Operazione Vespri Siciliani", "Operazione Salento", "Operazione Riace", "Operazione Partenope", "Operazione Forza Paris", partecipazione a missioni internazionali in Albania, Bosnia, Macedonia, Kosovo, Libano e Timor Est, ecc.);
- Legge 28 luglio 1999, n. 266, "Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli Affari Esteri, per il personale militare del Ministero della Difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio Superiore della Magistratura", che prevede il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Dicastero del personale militare che, per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, perda l'idoneità al servizio militare incondizionato secondo procedure e modalità analoghe a quelle stabilite per il personale dei ruoli della Polizia di Stato. In particolare, tale disciplina (Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339) prevede il transito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato senza che ciò comporti modifiche alle dotazioni organiche sia dei ruoli di provenienza sia di quelli di destinazione. Pertanto tale transito avviene in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa. Tale transito è stato disciplinato successivamente con il Decreto

Ministeriale 18 aprile 2002: "Transito di personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della Legge 28 luglio 1999, n. 266" che tra l'altro prevede una corrispondenza tra le categorie/gradi del personale militare ed i ruoli del personale civile del Ministero della Difesa (citato Annesso 1);

- Legge 20 ottobre 1999, n. 380, "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile", che ha delegato l'Esecutivo a disciplinare le norme per l'immissione nei ranghi delle Forze Armate, su base volontaria, del personale femminile. Il discendente Decreto Legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, ha esteso al personale in questione le norme sullo stato giuridico di quello di sesso maschile;
- Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215: "Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della Legge 14 novembre 2000, n. 331", che, nel dettare le disposizioni per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale:
  - . disciplina lo stato giuridico oltre che dei volontari in ferma breve, con le successive modifiche apportate con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 197: "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22 della Legge 23 agosto 2004, n. 226", anche quello dei volontari in ferma prefissata, di quelli in ferma di un anno, in prolungamento della ferma, in rafferma annuale, in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale, ed equipara, peraltro gli stessi, per quanto non diversamente disposto dal citato Decreto, in materia di stato e avanzamento ai volontari di truppa in servizio permanente. Esso prevede inoltre che qualora tali volontari perdano l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma impiegati in mansioni compatibili con il nuovo

profilo sanitario, nonché essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio. Peraltro tale personale, qualora le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio può partecipare ai concorsi per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente per essere impiegato in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto. Agli stessi si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al Decreto Legge 29 dicembre 2000, n. 393: "Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 28 febbraio 2001, n. 27. Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di Polizia italiane in Albania" che tutela il personale militare che ha contratto infermità in missioni internazionali di pace (citato Allegato B);

istituisce la figura dell'Ufficiale ausiliario includendovi con tale denominazione gli Ufficiali: di complemento, piloti di complemento, in ferma prefissata o in rafferma e delle forze di completamento.

## **6. AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **a. Ufficiali in servizio permanente**

La vigente legge sullo stato giuridico degli Ufficiali (Legge 10 aprile 1954, n. 113) prevede l'idoneità al servizio militare incondizionato pena la cessazione dal servizio permanente, da accertarsi periodicamente secondo quanto stabilito, tra l'altro, dal vigente regolamento sul servizio sanitario territoriale militare, in via di rielaborazione. L'Amministrazione della Difesa ha recentemente stabilito la periodicità con la quale effettuare gli accertamenti sanitari e sono intervenute nuove norme che hanno introdotto nuovi istituti tra cui:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, che all'articolo 30, comma 7 ha introdotto **un'idoneità al ruolo di appartenenza** (ruoli normali e speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dell'Arma dei trasporti e dei materiali) la cui perdita determina, per i soli Ufficiali subalterni, il transito ad altro ruolo o, all'interno del ruolo di appartenenza, ad altra arma;

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, che ha adeguato ai nuovi limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente, l'istituto dell'ausiliaria. Inoltre prevede che il personale militare per essere collocato in detta categoria del congedo debba, purché idoneo al servizio militare incondizionato, dichiarare la propria disponibilità ad essere impiegato da parte dell'Amministrazione;
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce **l'inidoneità parziale ovvero l'inidoneità permanente al servizio militare in modo parziale**, con conseguente utilizzazione del personale interessato;
- la Legge 28 luglio 1999, n. 266, che ha delegato l'Esecutivo a disciplinare le modalità di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Dicastero secondo modalità e procedure, analoghe a quelle previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e successivamente stabilite nel particolare dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2002 (citato Annesso 1).

Dalla combinazione delle succitate norme con quelle concernenti lo stato giuridico e l'avanzamento, si desume che i **destinatari** dell'istituto della **permanente inidoneità al servizio militare incondizionato in modo parziale** siano rappresentati dall'**intera categoria** (dirigenti inclusi).

b. Sottufficiali in servizio permanente

La vigente legge sullo stato giuridico dei Sottufficiali (Legge 31 luglio 1954, n. 599) ricalca sostanzialmente i contenuti di quella per gli Ufficiali pertanto anche questa categoria è destinataria, in toto, dell'istituto in argomento.

c. Militari di truppa

Discorso a parte merita tale categoria in quanto bisogna distinguere se il personale sia o meno in servizio permanente. Nel caso in cui si trovi in **servizio permanente** il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ha esteso a tale componente le norme sullo stato giuridico previste per i Sottufficiali, pertanto anche tale fattispecie, **volontari di truppa in servizio permanente, è destinataria, in toto, dell'istituto in argomento**. Nel caso in cui **non** si trovi in **servizio permanente** può appartenere, in particolare, ad una delle seguenti nuove figure professionali di personale volontario:

- in ferma breve, in base al Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332;
- in ferma prefissata, in base al Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (modificato/integrato dalla Legge 23 agosto 2004, n. 226),

figure successivamente meglio delineate dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 197. In particolare, inoltre, i citati volontari in ferma prefissata/ferma breve sono maggiormente tutelati, qualora contraggano infermità che portino a causa di inabilità durante o in relazione al servizio prestato in missioni internazionali dal Decreto Legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito nella Legge 28 febbraio 2001, n. 27 (citato Allegato B).

Dalla combinazione delle recenti norme sull'idoneità con quelle suindicate, si desume che i **volontari di truppa non in servizio permanente non** sono i **destinatari** dell'istituto della inidoneità parziale, ad **eccezione del personale** compreso nei disposti del citato **Decreto Legge** che ne fruisce fino al proscioglimento della ferma/rafferma contratta.

- d. Allievi frequentatori di corsi per l'accesso ai ruoli degli Ufficiali, al ruolo dei Marescialli ed al ruolo dei Sergenti del servizio permanente

Analogamente alla categoria precedente bisogna distinguere se gli stessi provengano o meno dal servizio permanente. Nel caso in cui gli stessi provengano dal **servizio permanente**, la loro cancellazione dai ruoli, nel periodo della frequenza dei corsi, non è altro da considerarsi che quale "*fictio iuris*", come tra l'altro espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 ottobre 2002, e pertanto debbono, per quanto in argomento, considerarsi soggetti alle disposizioni/norme del **ruolo di provenienza**.

Qualora, invece, gli stessi **non** provengano dal **servizio permanente**, sono assoggettati, a seconda del regolamento dell'istituto di formazione di riferimento, o ai volontari di truppa in ferma prefissata o ai militari di truppa, pertanto l'istituto della inidoneità parziale **non** può trovare **applicazione**.

e. Personale della posizione di stato giuridico: congedo

Tale posizione di stato, stabilita dalle diverse norme che disciplinano tutte le categorie del personale militare, comprende Ufficiali e Sottufficiali del complemento e della riserva, Ufficiali della riserva di complemento, Ufficiali ausiliari (del complemento, piloti del complemento, in ferma/rafferma prefissata, delle forze di completamento) e volontari di truppa della riserva, i quali, per quanto d'interesse, possono essere vuoi in servizio temporaneo, vuoi in congedo illimitato.

Per quanto riguarda in particolare il solo personale in **servizio temporaneo**, nella considerazione che un eventuale riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di fatti avvenuti nella posizione di congedo illimitato non possono sicuramente essere ricondotti all'Amministrazione della Difesa, si evidenzia che:

- il Decreto Legislativo 28 novembre 2005, n. 253 prevede la possibilità, per le esigenze delle forze di completamento, di richiamare in servizio, per al massimo un anno, i militari in congedo dei Sottufficiali, dei Militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale (VFA), dei volontari in ferma breve (VFB), dei volontari in ferma prefissata (VFP) e in servizio permanente, disponendo l'applicazione dello stato giuridico:
  - . dei pari grado in servizio per i Sottufficiali e per i volontari del servizio permanente;
  - . dei VFP di un anno per Militari di truppa in servizio di leva, per i VFA e per i VFP di un anno;
  - . dei VFP di 4 anni, per i VFB e i VFP di 4 anni;
- tale possibilità di richiamo, prevista in tempo di pace per la sola categoria degli Ufficiali del complemento, è stata estesa alle altre categorie del congedo (Ufficiali di complemento, Ufficiali della riserva, Ufficiali della riserva di complemento) in taluni provvedimenti di proroga per la partecipazione italiana a missioni internazionali (es. già citato D.L. n. 451/2001, convertito con L. n. 15/2002). Detto personale, ai sensi dell'art. 49 della Legge 10 aprile 1954, n. 113, “è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli Ufficiali in servizio permanente, in quanto siano applicabili”.

## **7. AREE D'IMPIEGO**

Con le direttive sull'impiego del personale emanate dallo Stato Maggiore dell'Esercito raccolte nella SME/PERS/2001, la funzione impiego, attribuita dalla Legge 18 febbraio 1997, n. 25 (più nello specifico dal discendente Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556) agli Stati Maggiori di Forza Armata nel cui ambito si esauriscono anche le attività connesse con tale funzione, è stata delegata, ove possibile, all'interno delle singole aree di impiego (area tecnico-operativa, area tecnico-amministrativa e area internazionale). In realtà l'intento è quello di conferire ai Comandanti d'area anche responsabilità amministrative connesse con l'esercizio della funzione in argomento.

L'individuazione, più nello specifico, dei singoli attori all'interno di dette aree risulta comunque alquanto "volatile". Infatti, il continuo susseguirsi di provvedimenti normativi correttivi, di cui l'ultimo il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 253, volti alla ottimizzazione di tutte le componenti delle Forze Armate (in particolare di quella di vertice, delle aree: operativa, territoriale, della formazione, nonché della logistica), al fine di calibrare per missioni probabili e sostenibili uno strumento militare di ridotta entità, ma di più elevato profilo qualitativo in termini di capacità di proiezione, flessibilità e supporto logistico-amministrativo, ad un tempo pienamente integrabile ed interoperabile dal punto di vista interforze e multinazionale, renderebbe poco efficace la presente direttiva.

Punto chiave resta comunque che ciascuna di queste aree può, nel suo ambito, impiegare le risorse a disposizione in modo da perseguire gli obiettivi prefissati, nonché far fronte, con opportuni indirizzi degli organi di vertice, a problematiche particolari quale quella della inidoneità parziale.

## **8. PROCEDURE**

### **a. Premessa**

Al fine di fornire un quadro di riferimento il più esaustivo possibile è necessario distinguere quali siano i possibili giudizi medico-legali di **inidoneità permanente al servizio militare incondizionato** espressi dalle Commissioni Medico Ospedaliere in occasione dei processi verbali di vista. Le stesse Commissioni possono sancire la non idoneità "**in modo assoluto**" o meno.

Nel caso in cui il giudizio **non** sia tale da sancire una **inidoneità assoluta** esso dovrà stabilire una delle seguenti fattispecie:

- idoneità nella riserva;
- possibilità o meno di reimpiego a domanda nelle corrispondenti aree del personale civile dell'Amministrazione della Difesa, fornendo l'esistenza di eventuali specifiche controindicazioni a determinati servizi previsti per il personale civile;
- inidoneità parziale, nel presupposto che l'infermità contratta sia dipendente da causa di servizio e la stessa infermità, isolatamente considerata o in concorso con altre, non determini una inidoneità assoluta al servizio. In tale sede dovranno anche essere espresse delle valutazioni in ordine alla possibilità di impiego quale militare parzialmente inidoneo, fornendo indicazioni sulle eventuali relative controindicazioni. Qualora il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio non sia stato ancora pronunciato, ciò dovrà essere precisato.

Nel caso in cui il giudizio sancisca invece una non idoneità **“in modo assoluto”**, il personale dovrà essere necessariamente collocato in congedo assoluto e dovranno comunque essere espresse delle valutazioni in ordine alla possibilità di reimpiego nelle corrispondenti aree del personale civile dell'Amministrazione della Difesa, fornendo l'esistenza di eventuali specifiche controindicazioni a determinati servizi previsti per il personale civile.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare n. 4/1/ML1/102/2003/ML5-30 in data 9 giugno 2003 della Direzione Generale della Sanità Militare ( citato Annesso 6).

b. Inidoneità parziale

La procedura di seguito descritta, al fine di una più facile focalizzazione visiva, è stata rappresentata, in sintesi, in un diagramma procedurale riportato in Allegato C.

Nei casi in cui il personale di cui al precedente paragrafo 6., sottoposto ad accertamenti sanitari per la verifica dell'idoneità, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio o per la concessione dell'equo indennizzo, abbia riportato in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti istituzionali un'invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta, derivante da ferite, lesioni o altre

infermità che inficino l' idoneità al servizio militare ma risultino compatibili con alcune attività istituzionali, il competente organo sanitario esprime il giudizio di **“permanente inidoneità al servizio militare incondizionato in modo parziale”**, integrato dalla precisazione **“qualora le infermità accertate siano giudicate SI dipendenti da causa di servizio”** nel caso in cui la procedura di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio sia ancora in corso, ovvero la Commissione Medica Ospedaliera non disponga di notizie certe circa l'avvio del procedimento, secondo la criteriologia indicata nelle circolari della Direzione Generale della Sanità Militare al riguardo (citati Annessi 2,3,4 e 6).

Gli organi sanitari competenti, oltre al giudizio di inidoneità parziale, in relazione alle specifiche infermità ed alla residua capacità lavorativa, esplicitano eventuali valutazioni in ordine alla possibilità di impiego quale militare inidoneo parzialmente, ai sensi del D.P.R. n. 738/1981, fornendo contestualmente indicazioni sulle eventuali relative controindicazioni allo svolgimento di determinate attività.

Il verbale redatto dalla Commissione Medica Ospedaliera sia in 1<sup>a</sup> che in 2<sup>a</sup> istanza viene trasmesso **entro 5 giorni** all'Ente/Distaccamento/Reparto di appartenenza del personale sottoposto ad accertamento sanitario.

Dal momento in cui il verbale viene ricevuto dall'Ente/Distaccamento/Reparto di appartenenza, nel caso di **dipendenza da causa di servizio**, ha inizio il procedimento amministrativo d'ufficio, del quale deve essere data comunicazione all'interessato oltre che preavviso all'organo centrale di Forza Armata responsabile dell'impiego. Tale procedimento prevede l'invio, **entro 5 giorni**, del predetto verbale al citato organo centrale, corredato della aggiornata documentazione matricolare, di una relazione contenente indicazioni di carattere tecnico-operativo e di eventuale dichiarazione resa dall'interessato, che possano facilitarne/agevolarne l'operato, informandone contestualmente la propria linea di comando per un'eventuale espressione al riguardo **entro 5 giorni** dalla ricezione della citata documentazione.

Allorquando sarà raggiunto un congruo numero (**10 unità**) di provvedimenti da esaminare e **comunque entro 60 giorni** dall'avvio del

procedimento amministrativo, la "Commissione consultiva centrale" si riunirà e, contestualmente al dibattimento dei citati provvedimenti, delibererà al riguardo.

La citata Commissione è:

- nominata con determinazione ministeriale dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ed ha validità di un anno (fac-simile in Allegato D). La citata determinazione riporterà solo gli incarichi dei componenti la Commissione, successivamente, e comunque prima di ogni riunione, sarà cura del Capo Dipartimento/Reparto dello Stato Maggiore dell'Esercito che è stato nominato a presiederla, sancire i nominativi degli Ufficiali ricoprenti gli incarichi stabiliti dalla determinazione annuale;
- presieduta da un Capo Dipartimento/Reparto dello Stato Maggiore dell'Esercito (preferibilmente quello preposto all'impiego del personale, che in caso di assenza e/o impedimento viene sostituito dal Vice Capo Dipartimento/Reparto);
- composta da:
  - . il Capo Ufficio Impiego del Personale o suo sostituto dell'organo centrale in relazione alla categoria del personale militare interessato, in qualità di membro;
  - . il Capo Ufficio Impiego del Personale o suo sostituto dell'area d'impiego nel cui ambito opera il personale interessato, in qualità di membro. Tale posizione non sarà ricoperta qualora il personale militare interessato presti servizio presso o lo Stato Maggiore dell'Esercito o Forza Armata diversa o organismi interforze ove il personale sia posto alle dipendenze di personale di altra Forza Armata/Corpo della Guardia di Finanza/civili;
  - . un Ufficiale superiore del Corpo Sanitario dell'Esercito, medico, in qualità di membro;
  - . un Ufficiale superiore dello Stato Maggiore dell'Esercito, esperto in campo ordinativo, in qualità di membro;
  - . un Ufficiale inferiore dell'Esercito in qualità di segretario, senza diritto di voto.

Le risultanze adottate da tale organo centrale, redatte sotto forma di verbale (fac-simile in Allegato E) sono assunte a maggioranza sulla base degli elementi in suo possesso.

Tali risultanze attengono eminentemente a:

- area d'impiego cui destinare l'interessato;
- Ente cui assegnarlo;
- incarico da attribuirgli.

Nel caso in cui il personale ricorra avverso il giudizio di 1<sup>a</sup> istanza, il procedimento su delineato non trova soluzioni di continuità. Qualora i provvedimenti medico-legali di 2<sup>a</sup> istanza siano analoghi a quelli assunti in 1<sup>a</sup> resteranno confermate le precedenti risultanze. Allorquando il personale dovesse risultare idoneo permanentemente al servizio militare l'iter procedurale su indicato sarà revocato. Se invece il giudizio di inidoneità permanente in modo parziale risultasse mutato in senso peggiorativo lo stesso iter dovrà essere avviato nuovamente.

Al termine di tale fase verrà emesso da parte degli organi competenti il relativo provvedimento d'impiego (dispaccio di trasferimento, incarico di assegnazione, ecc.), che sarà reso noto, oltre che all'interessato, anche ad:

- una o più Direzioni Generali (del Personale Militare, della Sanità, ecc.);
- aree d'impiego ed Enti/Distaccamenti/Reparti di provenienza e destinazione.

Il personale interessato, in attesa del provvedimento d'impiego, a cura dell'Ente/Distaccamento/Reparto di appartenenza sarà:

- posto "**a disposizione per incarichi vari**" ed impiegato in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, se in servizio permanente;
- impiegato in "**mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario**", qualora in ferma volontaria prefissata/ferma breve e per il quale trova applicazione quanto disposto dal D.L. n. 393/2000, convertito con L. n. 27/2001 (citato Allegato B).

L'iter sopra citato si avvia, fermi restando gli adempimenti dei Enti/Distaccamenti/Reparti di appartenenza del personale interessato relativamente alle previste comunicazioni da inviare agli Organi Centrali, al fine di evitare successive incompletezze, una volta che sia stata definita la dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta, ciò è il presupposto fondamentale per ricorrere all'istituto in argomento, ma allorché non sia stata definita la dipendenza o meno da causa di servizio delle infermità contratte, nel periodo compreso fra la data del

giudizio di “inidoneità parziale” a quella precedente di emissione del giudizio definitivo della relativa citata dipendenza/non dipendenza da causa di servizio, il personale in:

- servizio permanente sarà posto **in aspettativa**, anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa vigente;
- ferma volontaria prefissata/ferma breve, per il quale trova applicazione quanto disposto dal D.L. n. 393/2000, convertito con L. n. 27/2001 (citato Allegato B), sarà collocato in **licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura**, e, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, anche per periodi superiori a quelli previsti dal D. Lgvo n. 505/1997, e dal D. Lgvo n. 215/2001, fino alla definizione della pratica medico-legale.

Al riguardo si evidenzia, inoltre, che il collocamento in aspettativa avviene a cura dell'Ente/Distaccamento/Reparto che ha in forza il personale interessato alla data di emissione del giudizio di “inidoneità nella forma parziale”, al medesimo personale dovrà essere inoltre partecipato che essi permarranno nella detta posizione di stato fino alla ricezione del provvedimento della Direzione Generale concernente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la loro non idoneità. Disposizioni di dettaglio sono state stabilite dalla Direzione Generale per il Personale Militare con le circolari: n. DGPM/II/5/C61 in data 17 marzo 2003 e n. M\_D/GMIL\_03-II/5/1/2004/23607 in data 15 giugno 2004, riportate negli Annessi 5 e 8.

Qualora invece non venisse riscontrata la dipendenza da causa di servizio il personale cessa dal servizio e viene posto nella categoria della riserva in data corrispondente a quella della notifica all'interessato.

c. Non idoneità assoluta

Per completezza d'informazione corre l'obbligo di accennare anche a tale tipo di inidoneità, in quanto per questa è prevista una procedura che si discosta da quella per la inidoneità parziale, dal momento che il vigente corpo normativo assume a riferimento le lesioni dipendenti o meno da causa di servizio. Pertanto, allorquando gli organi sanitari competenti si saranno espressi sul grado di inidoneità, il personale militare interessato, che si discosta da quello riportato al precedente paragrafo 6. nella

considerazione che è applicabile al solo personale in servizio permanente con l'esclusione dei dirigenti, all'atto della notifica del provvedimento medico-legale che lo riguarda, coincidente con la firma per presa visione del verbale redatto e con il contestuale avvio del procedimento amministrativo, può presentare domanda di transito, entro trenta giorni, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Dicastero, in base alle corrispondenze definite dal Decreto in data 18 aprile 2002 del Ministro della Difesa emanato di concerto con quello del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica attuativo del comma 5 dell'articolo 14 della Legge 28 luglio 1999, n. 266 (citato Annesso 1), in osservanza anche a quanto disposto dalla Direzione Generale per il Personale Militare per gli adempimenti di natura tecnico-amministrativa (citato Annesso 7).

Un ulteriore precisazione è doverosa in merito al personale che, giudicato dalla Commissione Medica Ospedaliera “ **permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato nella forma parziale qualora le infermità accertate siano giudicate SI dipendenti da causa di servizio**”, risulti successivamente che le infermità non siano dipendenti da causa di servizio. In tal caso il personale cesserà dal servizio e sarà collocato nella riserva, avendo 30 giorni di tempo, dalla data di notifica del mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per presentare la domanda finalizzata al citato transito.

d. Riconoscimento della causa di servizio

Alla luce delle novità introdotte dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, la materia ha subito un radicale cambiamento. Di seguito è riportata, per opportuna conoscenza, una sintesi, non esaustiva, delle modalità procedurali.

L'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio può essere avviata:

- **d'ufficio**, quando un dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale, nonché in caso di morte quando

il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato;

- **a domanda** dell'interessato o degli aventi diritto, negli altri casi, tramite il proprio Ente/Distaccamento/Reparto di appartenenza, corredata della documentazione sanitaria probatoria prevista, per il successivo inoltro – con immediatezza – alla Commissione Medica Ospedaliera competente territorialmente. Nel caso venga avviata a domanda, l'istanza deve essere presentata entro 6 mesi dall'evento dannoso o dalla data di conoscibilità della infermità o della lesione o dell'aggravamento.

L'ufficio che riceve la domanda, cura l'immediato invio, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, all'Ufficio dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale. Detto Ufficio, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ove rilevi la manifesta inammissibilità o irricevibilità, respinge la domanda stessa con provvedimento motivato da notificare o comunicare al dipendente entro dieci giorni; qualora invece non ricorrano le su citate ipotesi pregiudiziali, trasmette, sempre entro 30 giorni, alla Commissione territorialmente competente la domanda e la documentazione prodotte dall'interessato, dandone comunicazione allo stesso entro i successivi dieci giorni.

Il responsabile dell'Ufficio presso il quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti attinenti all'insorgenza od aggravamento di infermità o lesioni corrisponde alle richieste istruttorie fornendo gli elementi informativi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Successivamente, la Commissione Medica Ospedaliera territorialmente competente (stabilita ai sensi del D.I. 12 febbraio 2004), entro 30 giorni, si pronuncia in merito alla categoria di ascrivibilità e restituisce la pratica medico legale, entro 15 giorni, al Comando che l'ha generata, per il successivo inoltro, entro 30 giorni e congiuntamente ad una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, nonché l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato, alla Direzione Generale per il Personale Militare che – a sua volta – attiverà il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – Comitato di**

**Verifica per le Cause di Servizio**, deputato a pronunciarsi, entro 60 giorni, sulla dipendenza o meno da causa di servizio.

Il Comitato di Verifica restituirà, entro 15 giorni, la pratica alla Direzione Generale per il Personale Militare, la quale provvederà a emettere sia il Decreto relativo alla dipendenza da causa di servizio, dandone comunicazione all'interessato, sia i decreti concessivi dei benefici spettanti a favore degli aventi diritto.

La Direzione Generale per il Personale Militare invia i decreti concessivi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa il quale, una volta verificata la correttezza degli importi, provvede a emettere il mandato di pagamento o versamento sul conto corrente.

Si fa rinvio alla pubblicazione n. 6584 – Edizione 2005 dello Stato Maggiore Esercito/Reparto Affari Generali: “Istruzione e trattazione delle pratiche assistenziali e previdenziali interessanti il personale militare dell'Esercito”, per fac-simile della domande da presentare.

## **9. ORDINAMENTO**

Non sussistendo tabellarmente posizioni organiche specifiche da destinare al personale inidoneo nella forma parziale al servizio militare, il suo impiego è devoluto, in linea generale, agli organi preposti.

Alle attribuzioni delle figure istituzionali su elencate dovranno essere aggiunte le nuove derivanti dall'applicazione del citato iter procedurale (partecipazione alla Commissione consultiva centrale – vedasi paragrafo 8., sottoparagrafo b.).

## **10. ADDESTRAMENTO ED OPERAZIONI**

Il personale giudicato inidoneo nella forma parziale deve essere impiegato compatibilmente alle proprie possibilità in attività sia addestrative che richiedano un impegno fisico seppur limitato sia operative, che peraltro potrebbero essere precluse a detto personale.

## **11. ASPETTI AMMINISTRATIVI**

Tra tali aspetti non occorre riferirsi solo alle previste trascrizioni sui documenti matricolari (libretto personale, cartella personale, ecc.), le quali già ora sono disciplinate dalle succitate circolari della Direzione Generale

della Sanità Militare (citati Annessi 2,3,4 e 6), in quanto sussistono altre disposizioni di legge per la concessione di benefici di carattere economico che possono essere così sintetizzate:

- equo indennizzo di cui alle leggi 23 dicembre 1970, n. 1094, e 3 giugno 1981, n. 308;
- indennizzo privilegiato aeronautico, di cui al Regio Decreto 15 luglio 1926, n. 1345, ed alle Leggi 5 agosto 1927, n. 1835, e 25 maggio 1981, n. 280, concedibile al solo personale coinvolto, a qualsiasi titolo, in incidenti di volo o conseguenti a lanci con paracadute da aeromobile.

Peraltro si ritiene di dover evidenziare che:

- il trattamento economico spettante nella posizione “in aspettativa” nonché quello in “licenza di convalescenza” ha quale riferimento normativo la Legge 5 maggio 1976, n. 187 (stralcio in Allegato A);
- il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di lesioni o infermità, oltre che presupposto per la concessione dei citati benefici, costituisce altresì requisito imprescindibile per la corresponsione della pensione privilegiata ordinaria all’atto della cessazione dal servizio.

Una speciale normativa prevede, tra l’altro, l’erogazione di specifiche provvidenze a favore delle “vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice” e delle c.d. “vittime del dovere” nonché dei rispettivi eredi.

Per quanto riguarda l’individuazione delle provvidenze a favore delle “vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice”, disciplinate dalla Legge n. 206/2004, si fa rinvio alla Pubblicazione n. 6584 – Edizione 2005 dello Stato Maggiore Esercito/Reparto Affari Generali: “Istruzione e trattazione delle pratiche assistenziali e previdenziali interessanti il personale militare dell’Esercito”.

Per quanto riguarda, invece, l’individuazione delle provvidenze a favore delle “vittime del dovere”, stante la loro recente ridefinizione operata con l’art. 1, commi n. 563 e 564, della legge “Finanziaria per il 2006” (Legge n. 266/2005), occorre attendere l’emanazione, ai sensi del comma 565 della citata “Finanziaria”, un Decreto Interministeriale Interno/Difesa/Tesoro per la disciplina dei termini e delle modalità di corresponsione.

Infine si dispone:

- che nei documenti valutativi lo stato di salute del personale interessato trovi logica rispondenza nelle relative voci analitiche/giudizi (esempio: vigore fisico, ecc.);

- l'applicazione di quanto disposto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per tutti i procedimenti amministrativi volti alla definizione dell'istituto in argomento.

## **12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI**

Il trattamento dei dati personali e sensibili del personale riportato al precedente paragrafo 6. deve avvenire nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, nonché in relazione alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, alla luce di quanto sancito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali".



## ALLEGATI e ANNESSI

- Allegato A : Legge 5 maggio 1976, n. 187: “Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze Armate” (stralcio).
- Allegato B : Decreto Legge 29 dicembre 2000, n. 393: “Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 28 febbraio 2001, n. 27. Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania” (stralcio).
- Allegato C : Diagramma procedurale, non esaustivo, di reimpiego del personale “inidoneo in modo parziale”.
- Allegato D : Fac-simile di atto di determinazione annuale dei componenti della Commissione consultiva centrale.
- Allegato E : Fac-simile di verbale da compilare a cura della Commissione consultiva centrale.
- Allegato F : Lettera di diramazione della presente direttiva, protocollo n. 1765/10.03.01/01, dello Stato Maggiore dell’Esercito.
- Annesso 1 : Decreto Ministeriale 18 aprile 2002: "Transito di personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della Legge 28 luglio 1999, n. 266".
- Annesso 2 : Circolare n. 973/ML6-23 in data 27 settembre 1982 della Direzione Generale della Sanità Militare.
- Annesso 3 : Circolare n. 1511/ML-5/2 in data 5 marzo 1984 della Direzione Generale della Sanità Militare.
- Annesso 4 : Circolare n. 1702/ML-5/2 in data 9 novembre 1993 della Direzione Generale della Sanità Militare.
- Annesso 5 : Circolare n. DGPM/II/5/C61 in data 17 marzo 2003 della Direzione Generale per il Personale Militare.
- Annesso 6 : Circolare n. 4/1/ML1/102/2003/ML5-30 in data 9 giugno 2003 della Direzione Generale della Sanità Militare.
- Annesso 7 : Circolare n. DGPM/II/5/L53 in data 16 giugno 2003 della Direzione Generale per il Personale Militare.
- Annesso 8 : Circolare n. M\_D/GMIL\_03-II/5/1/2004/23607 in data 15 giugno 2004 della Direzione Generale per il Personale Militare.

Legge 5 maggio 1976, n. 187 (in Gazz. Uff., 10 maggio, n. 122). - Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate.

#### TITOLO IV

### TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO NEI CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO PER INFERMITÀ NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO

#### Articolo 26

##### **Trattamento durante l'aspettativa.**

Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia nonché ai cappellani militari in servizio permanente competono, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno è dovuto.

Agli effetti del trattamento previsto dal precedente comma, due periodi di aspettativa per infermità si sommano quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità non comporta alcuna detrazione di anzianità ed è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, delle classi e dei livelli dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed ai sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, limitatamente ai periodi massimi di assenza dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, previsti dalle norme vigenti per le singole categorie di personale.

#### Articolo 27

##### **Trattamento economico durante la licenza di convalescenza.**

La licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio per il personale indicato al precedente articolo 26 non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi. Durante l'indicato periodo al predetto personale competono, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese, ridotti a quattro quinti per il secondo mese. Per il personale di cui all'ultimo comma del precedente articolo 26, il suddetto periodo di due mesi non è computato ai fini della durata dei periodi massimi consentiti di assenza dal servizio.

Ai sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia nonché ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia in ferma volontaria o in rafferma, durante la licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio competono, salvo quanto previsto dal precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese e ridotti a quattro quinti per il secondo mese, fermo il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il restante

periodo dalle stesse consentito. Qualora il medesimo personale abbia almeno sei anni di servizio militare, il periodo di corresponsione dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo in misura intera, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, è elevato a sei mesi; per il restante periodo lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, sono ridotti a tre quinti.

Il personale di cui al primo comma del precedente articolo 26 in licenza di convalida può, a domanda, essere collocato in aspettativa per infermità anche prima della scadenza della licenza stessa.



[www.ForzeArmate.org](http://www.ForzeArmate.org)

Decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 303). - Decreto convertito, con modificazioni, in l. 28 febbraio 2001, n. 27 (Gazz. Uff., 1 marzo 2001, n. 50). -- Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.

Articolo 4/ter

**Disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio**

1. Il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta (1).

2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, è computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.

3. Al personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, a meno che queste comportino inidoneità permanente al servizio.

3-bis. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. (2)

4. Nei confronti del personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288.

(1) Comma così modificato dall'art. 15, L. 21 marzo 2005, n. 39. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. 19, D.L. 19 gennaio 2005, n. 3, soppresso dalla relativa legge di conversione.

(2) Comma aggiunto dall'art. 3-bis, d.l. 19 luglio 2001, n. 294, conv., con modificazioni, in l. 29 agosto 2001, n. 339.





# STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

## IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

- VISTA** la legge 18 febbraio 1997 n. 25 contenente norme in materia di “Attribuzioni del Ministro della Difesa, ristrutturazione dei Vertici delle Forze Armate e dell’Amministrazione della Difesa”, che all’art. 7 attribuisce ai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata l’esercizio delle attribuzioni e attività relative all’impiego del personale.
- VISTO** il Decreto Legislativo 28 novembre 1997 n. 464 “Riforma strutturale delle Forze Armate”.
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999 n. 556 “Regolamento di attuazione dell’art. 10 della L. 18 febbraio 1997 n. 25, concernente le attribuzioni dei Vertici militari”, che attribuisce ai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata “la trattazione delle materie relative all’impiego del personale Ufficiali, Sottufficiali e militari di Truppa della rispettiva Forza Armata, ferme restando le attribuzioni del Capo di SMD, nonché l’emanazione degli atti amministrativi per quanto riguarda l’eventuale contenzioso”.
- VISTO** [www.ForzeArmate.org](http://www.ForzeArmate.org) il Decreto Legislativo 28 novembre 2005, n. 253: “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186”.
- VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che estende al personale delle Forze Armate le norme contenute all’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981 n. 738 “Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio”.
- VISTA** la “Direttiva per l’impiego del personale militare giudicato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo parziale a seguito di lesioni, ferite ed infermità connesse con l’espletamento dei compiti istituzionali” dello Stato Maggiore dell’Esercito, prot. n. XXXXXX in data XXXXXXXXXX.

**CONSIDERATA** la necessità di procedere al reimpiego del personale militare giudicato inidoneo permanentemente al servizio militare in modo parziale a seguito di lesioni, ferite ed infermità connesse con l'espletamento dei compiti istituzionali - Anno XXXX.

## **D E T E R M I N A**

### **Art. 1**

E' nominata la Commissione Consultiva Centrale, incaricata di formulare motivata proposta al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito in merito al reimpiego del personale militare giudicato permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato in modo parziale a seguito di lesioni, ferite ed infermità connesse con l'espletamento dei compiti istituzionali. - Anno xxxx.

### **Art. 2**

La Commissione è così composta:

- PRESIDENTE: Capo del Dipartimento/Reparto XXXXXX dello Stato Maggiore dell'Esercito, o suo sostituto (Vice Capo Dipartimento);
- MEMBRO: Capo Ufficio Impiego del Dipartimento Impiego del Personale o suo sostituto in relazione alla categoria del personale militare interessato;
- MEMBRO: Capo Ufficio Impiego del Personale o carica equivalente o suo sostituto dell'Area d'impiego nel cui ambito opera il personale interessato (se di Forza Armata);
- MEMBRO: un Ufficiale superiore del Corpo Sanitario dell'Esercito, medico;
- MEMBRO: un Ufficiale superiore dello Stato Maggiore dell'Esercito, esperto in campo ordinativo;
- SEGRETARIO : un Ufficiale inferiore dell'Esercito, senza diritto di voto.

### **Art. 3**

Il presente Decreto ha il seguente periodo di validità: 1° gennaio xxxx - 31 dicembre xxxx.

Roma,

(gruppo firma del Capo di SME)



## Stato Maggiore dell'Esercito

Verbale n° xxxx  
Allegati n° x

Roma, xx xxxxxxxx xxxx

Visti l'articolo 4, comma 5 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e la "Direttiva per l'impiego del personale militare giudicato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo parziale a seguito di lesioni, ferite ed infermità connesse con l'espletamento dei compiti istituzionali", Edizione 2006, diramata con lettera prot. n. 1765 Cod.Id.1REC.B Id. Cl. 10.03.01/01 in data xxxxxxxx,

la sottoscritta Commissione consultiva centrale, la cui composizione per l'anno XXXX è stata stabilita con determinazione del Capo di SME in data XXXX ed i cui componenti sono stati nominati con provvedimento del Capo Dipartimento/Reparto XXXXX, in data XXXX si è riunita per esprimere il proprio giudizio in ordine all'impiego del:

... (grado)..... (ruolo)..... (posizione di stato/categoria)..... (cognome)..... (nome)...., nato il xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx (xx), effettivo presso xxxxxxxxxx con sede in xxxxxxxxxx (xx), giudicato in 1<sup>a</sup>/2<sup>a</sup> istanza dalla Commissione Medico Ospedaliera di xxxxxxxxxx (xx) (Allegato "A" – verbale mod. ML/B n° xxxx) "..... (giudizio di idoneità – es.: *INIDONEO PERMANENTEMENTE AL SERVIZIO MILITARE IN MODO PARZIALE, CONTROINDICATO L'IMPIEGO IN SERVIZI COMPORTANTI DISAGI FISICI E AMBIENTALI, STRESS EMOTIVI*).....", affetto da "..... (lesione/infermità – es.: *CARDIOPATIA ISCHEMICA: PREGRESSO INFARTO DEL MIOCARDIO INFERIORE TRATTATO CON APPLICAZIONE DI TRE STENT*).....", **SI** dipendente da causa di servizio (Allegato "B" – verbale mod. ML/A n° xxxx).

Considerate, in relazione alla situazione del citato Ufficiale/Sottufficiale/militare di truppa:

- a. la documentazione matricolare (Allegato "C");
- b. la relazione redatta dal Ente/Distaccamento/Reparto di appartenenza (Allegato "D");
- c. la/e relazione/i redatta/e da ..... (Ente/i/Distaccamento/i/Reparto/i sovraordinato/i)..... (Allegato "E") (eventuale);
- d. la dichiarazione resa dall'interessato (Allegato "D") (eventuale);
- e. le disponibilità di posizioni tabellarmente previste per incarichi compatibili con le capacità lavorative possedute in ambito ..... (Area d'impiego di appartenenza e/o altra/e).....;

f. le necessarie attività assistenziali e previdenziali fruibili nelle località prossime alle sedi di servizio disponibili,

la sottoscritta Commissione, con decisione assunta a unanimità/maggioranza di voti sulla base degli elementi in proprio possesso, adotta nei confronti del ... (grado).....(ruolo).....(posizione di stato/categoria).....(cognome).....(nome)... il seguente provvedimento di reimpiego:

- area d'impiego di destinazione: .....
- Ente/Distaccamento/Reparto di destinazione: .....
- incarico di assegnazione: .....

### LA COMMISSIONE

PRESIDENTE: ... (grado).....(ruolo).....(posizione di stato/categoria).....(cognome).....(nome)...

..... (firma) .....

MEMBRO: ... (grado).....(ruolo).....(posizione di stato/categoria).....(cognome).....(nome)...

..... (firma) .....

SEGRETARIO: ... (grado).....(ruolo).....(posizione di stato/categoria).....(cognome).....(nome)...

..... (firma) .....





# STATO MAGGIORE DELL' ESERCITO

REPARTO AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL PERSONALE  
Ufficio Reclutamento

Prot. n. 1765

Cod. id. REC1B

Ind.cl. 10.03.01/01

00187 Roma,

11 MAG. 2006

Allegati n. 1/ + 1 Anx

(Magg. BABBO 3.7140)

**OGGETTO:** "Direttiva per l'impiego del personale militare giudicato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo parziale a seguito di lesioni, ferite ed infermità connesse con l'espletamento dei compiti istituzionali" - Edizione 2006.

A VEDASI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

^^^^^^^^^^^^^^^^

Seg. let. 882/081300 in data 15 maggio 2000 (non a tutti).

^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Si invia, in annesso, l'aggiornamento della direttiva diramata con la lettera a seguito che, confermando gli originali obiettivi e le modalità attuative, tiene conto, fra l'altro, dei nuovi riferimenti normativi e delle modifiche ordinarie che hanno interessato la Forza Armata.
2. La direttiva annessa sarà nel tempo integrata con le disposizioni che si renderanno necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro legislativo nonché dei suggerimenti/proposte che gli Enti/Distaccamenti/Reparti in indirizzo vorranno formulare dopo una fase di prima applicazione.
3. La presente lettera costituisce parte integrante (Allegato F) della documentazione in annesso.
4. Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero rendersi necessari al riguardo.

d'ordine  
IL CAPO REPARTO  
(Gen. D. Domenico ROSSI)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	<u>ROMA</u>
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	<u>SEDE</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	<u>VERONA</u>
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO DELLE SCUOLE DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
ISPETTORATO PER IL RECLUTAMENTO E LE FORZE DI COMPLETAMENTO DELL'ESERCITO	<u>FIRENZE</u>
COMANDO EUROFORZA OPERATIVA RAPIDA	<u>FIRENZE</u>
COMANDO FORZE DI REAZIONE RAPIDA	<u>SOLBIATE OLONA</u>

e, per diramazione interna:

DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE	<u>SEDE</u>
REPARTO IMPIEGO DELLE FORZE – CENTRO OPERATIVO DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
REPARTO LOGISTICO	<u>SEDE</u>
REPARTO AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI SME	<u>SEDE</u>
UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	<u>SEDE</u>
UFFICIO AMMINISTRAZIONE	<u>SEDE</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
UFFICIO STATO, AVANZAMENTO, TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPRESENTANZA MILITARE	<u>SEDE</u>
UFFICIO CONSULENZA GIURIDICO - LEGALE	<u>SEDE</u>

DECRETO DEL MINISTERO DELLA DIFESA 18 aprile 2002 (in Gazz. Uff., 16 maggio, n. 113). - Transito di personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

## Preambolo

IL MINISTRO DELLA DIFESA  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE  
e con

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, recante "Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura", che, nell'art. 14, comma 5, prevede il transito del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, recante "Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";

Vista la legge 1° luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, recante "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, riguardante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, riguardante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, riguardante il riordino dei ruoli e la modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, riguardante il riordino dei ruoli e la modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 2000/2001;  
Decreta:

## Articolo 1

### Ambito di applicazione

1. Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

2. Il giudizio di inidoneità è espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata.

## Articolo 2

### Modalità di transito

1. Il transito del personale di cui all'art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa è disposto con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.

2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che la inoltrerà alla competente Direzione generale per il personale civile, dandone contestualmente comunicazione alla Direzione generale per il personale militare.

3. La presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento.

4. L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.

5. Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l'anzianità assoluta riferita al predetto grado, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.

6. Il transito del personale militare non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di quelli di destinazione. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito sono resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi dal medesimo personale, fino al riassorbimento del soprannumero.

7. In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.

8. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.

9. Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza.

### Articolo 3

#### Norme transitorie e finali

1. Per il personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 28 luglio 1999, n. 266, e l'adozione del presente decreto, il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Sono fatte comunque salve le domande già presentate alla competente Direzione generale per le quali il termine di cui all'art. 2, comma 4, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il personale di cui al comma 1 nel periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio e il transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.

#### Allegato unico

#### Tabella A

Ruolo	Grado	Livelli Retributivi del personale militare	Posizioni corrispondenti nei ruoli del personale civile
Ufficiale (1)	Tenente colonnello	IX	C3
	Maggiore	IX	C3
	Capitano	VIII	C2
	Tenente	VIII	C2
	Sottotenente	VII bis	C1
Marescialli (2)	Iuogotenente	VII bis	C1
	1° Maresciallo	VII bis	C1
	Maresciallo Capo	VII	B3
	Maresciallo Ordinario	VI bis	B3
	Maresciallo	VI	B3
Sergenti (2)	Sergente maggiore capo	VI bis	B3
	Sergente maggiore	VI	B3
	Sergente	VI	B3
Volontari (2)	Caporal maggiore capo scelto	V	B2
	Caporal maggiore capo	V	B2
	Caporal maggiore scelto	V	B2
	1° Caporal maggiore	V	B2

(1) e gradi equipollenti (compresi gli aspiranti ed i frequentatori dei corsi);

(2) e gradi equipollenti (compresi musicisti ed i frequentatori dei corsi).



# Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' MILITARE  
4<sup>a</sup> Divisione - 1<sup>a</sup> Sezione

Prot.n./ 973-H25-23

Roma, 27 SET. 1982

OGGETTO: Direttive tecniche in attuazione del D.P.R. 25  
ottobre 1981, n.738.

- . AL COMANDO DEL CORPO DI SANITA'  
DELL'ESERCITO ROMA
- . ALL'ISPettorato DI SANITA' DELLA  
MARINA MILITARE ROMA
- . ALL'ISPettorato LOGISTICO DELLA  
AERONAUTICA MILITARE - V Reparto  
Servizio di Sanità - ROMA

e, per conoscenza:

- . ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA ROMA
- . ALLO STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO ROMA
- . ALLO STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE ROMA
- . ALLO STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA MILITARE ROMA
- . AL MINISTERO DELLA DIFESA - UFFICIO DEL  
SECRETARIO GENERALE ROMA
- . AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- . AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

- . AL MINISTERO DELLA DIFESA - UFFICIO CENTRALE  
PER GLI STUDI GIURIDICI E LA LEGISLAZIONE ROMA
- . AL MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE  
PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO ROMA
- . AL MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE  
PER I SOTTUFFICIALI E I MILITARI DI TRUPPA  
DELL'ESERCITO ROMA
- . AL MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE  
PER IL PERSONALE DELLA MARINA ROMA
- . AL MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE  
PER IL PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA ROMA
- . AL MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE  
DELLE PENSIONI ROMA
- . AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA  
PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE  
DEL PERSONALE ROMA
- . AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - DIREZIONE  
GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE  
E PENA ROMA
- . AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMIA MONTANA  
- Divisione X - ROMA
- . AL COLLEGIO MEDICO LEGALE SEDE

*Ministero Difesa. Segue foglio N°*

L'art.94 della legge 1° aprile 1981, n.121, delegava il Governo della Repubblica ad emanare un decreto, avente valore di legge ordinaria, inteso a disciplinare organicamente l'utilizzazione, nell'ambito della stessa amministrazione, degli appartenenti alle Forze di Polizia che, per effetto di ferite, lesioni od altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti d'istituto avessero subito una invalidità non comportante l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto. Nell'articolo veniva, tra l'altro, precisato che il personale in questione "deve essere adibito a mansioni d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, tenuto conto delle indicazioni del Collegio Medico che ha accertato la invalidità", potendo "essere altresì utilizzato per l'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza".

Il D.P.R. 25 ottobre 1981, n.738, recependo il contenuto del predetto articolo 94, per quanto attiene alla materia di interesse medico-legale, ha stabilito quanto segue:

- Art.1 (Utilizzazione del personale invalido): "Il personale delle forze di polizia indicato nell'art.16 della legge 1/4/1981, n.121, che abbia riportato una invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto,

Ministero delle Forze Armate, Foglio N°

Articolo 94 della legge 1° aprile 1981, n. 121

derivante da ferite, lesioni ed altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, è utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta".

-Art.2 (Accertamento dell'invalidità): "L'invalidità che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, è accertata dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n.1092.

Le commissioni di cui al precedente comma devono altresì fornire indicazioni sull'utilizzazione del personale stesso, tenendo conto del grado d'invalidità determinato dalle ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza degli eventi indicati nel precedente art.1".

Il citato D.P.R. 738/1981 istituisce, inoltre, presso i Ministri o Comandi competenti, una Commissione consultiva la quale "tenuto conto del giudizio e delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche ... esprime il proprio parere in ordine ai servizi d'istituto in cui il personale invalido può essere utilizzato, compresi quelli relativi all'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale".

In ordine a quanto sopra, questa Direzione Generale, al fine di meglio orientare verso la necessaria uniformità interpretativa ed applicativa l'adempimento di questo ulteriore compito, particolarmente impegnativo e delicato che, nell'implicito riconoscimento della loro alta competenza e responsabilità, è stato affidato ai nostri organi medico-collegiali, emana le seguenti direttive tecniche cui dovranno attenersi le Commissioni medico-ospedaliere

qualora ai sensi di legge (R.D. 15 aprile 1928, n. 1024 esecutivo della legge 11 marzo 1926, n. 416) vi siano interessate, le Commissioni mediche di 2<sup>a</sup> Istanza operanti nell'ambito dei Servizi Sanitari di Forza Armata.

1-Premesso che gli accertamenti sanitari finalizzati alla fruizione eventuale di norme di legge di così elevato contenuto morale e sociale, e per ciò stesso implicanti difficoltà valutative di ordine medico-legale altrettanto elevate, richiedono particolare prudenza, perizia e diligenza professionale, una volta che sia stata riconosciuta la derivazione della invalidità da eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto di cui all'art. 1, qualora il giudizio concernente l'idoneità sia quello di "inidoneità permanente al servizio d'istituto", la commissione medica investita del caso dovrà ulteriormente precisare se l'idoneità è da ritenersi assoluta, ovvero soltanto parziale, ricorrendo, in alternativa, alla formula:

- inidoneo permanentemente al servizio d'istituto, in modo assoluto:
- inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo parziale.

Questo essa dovrà fare con acume ed equilibrio, tenendo conto della natura e del grado della invalidità accertata, con riferimento all'età, alle condizioni di salute generali e dei vari sistemi, organi ed apparati, alla unicità o molteplicità delle menomazioni, alla semplice coesistenza o alla concorrenza delle infermità riscontrate.

2-Nella prima evenienza, salvo alla consueta valutazione del grado di invalidità con riferimento alle tabelle pensionistiche che in vigore, non vi sarà altro da fare.

Nella seconda, invece, poiché il giudizio di "inidoneità"

= 6 =

parziale" é stato introdotto con la finalità dell'adozione di un provvedimento di stato che consenta l'utilizzazione dell'invalide in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa connessa al danno alla persona quale si é consolidato, la commissione medica dovrà altresì fornire le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 2 più sopra riportato.

Affinché l'utilizzazione dell'invalide con inidoneità permanente parziale possa essere disposta, su parere della Commissione consultiva, da parte della rispettiva Amministrazione, in maniera più equa ed organica, con migliori criteri distributivi e, soprattutto, senza danno per il personale e con proficuità del servizio che questo verrà destinato a prestare, si é convenuto con le Amministrazioni interessate sulla opportunità che le commissioni mediche forniscano le indicazioni richieste in termini negativi, con riferimento, cioè, non già ai servizi compatibili con la residua capacità lavorativa, bensì alle attività che l'invalide non potrà svolgere a causa delle menomazioni di cui é divenuto portatore.

In pratica, le commissioni mediche, in base ai medesimi criteri clinici e medico-legali che hanno consentito di precisare il giudizio sulla inidoneità permanente (assoluta o parziale), di cui si é fatto cenno nell'ultimo capoverso del precedente punto 1, si esprimeranno in via indiretta, nel fornire le controindicazioni che dovranno essere osservate nel singolo caso, aggiungendo al giudizio di inidoneità la dicitura standardizzata "Controindicato l'impiego in incarichi ....." seguita da una formula di questo tipo: "che comportino la deambulazione o la stazione eretta prolungata", "che esigano la permanenza in ambienti di lavoro polverosi"

oppure "in climi freddo-umidi", ovvero "che non consentano la regolarità del ritmo nell'assunzione dei pasti", oppure "l'osservanza di diete speciali" (o di cure mediche, fisio-terapiche, ecc.); o "che richiedano un impiego particolarmente intenso o protratto dell'organo della vista", (o di altro organo, sistema od apparato, di volta in volta da indicare), e così via.

3-Le commissioni mediche valuteranno i requisiti fisiopsichici della idoneità al servizio in applicazione della legge di cui trattasi con criteri scientifici di particolare rigore, pronunciandosi, in particolare, per la inidoneità permanente parziale nei soli casi in cui se, da una parte, il provvedimento della idoneità al servizio non lo si è potuto adottare, la residua capacità lavorativa, dall'altra, risulta con buona evidenza utilizzabile nel disimpegno di altri "servizi d'istituto", ai quali l'invalido potrà essere destinato.

Stando, comunque, al criterio di massima in ordine al quale le invalidità ascrivibili alla Tabella B e solitamente anche quelle ascrivibili alle ultime tre categorie della Tabella A sono compatibili con l'idoneità al servizio, ed altresì al criterio secondo il quale le prime tre categorie di questa tabella comportano in ogni caso la inidoneità assoluta, saranno le invalidità ascrivibili alla 4<sup>a</sup> ed alla 5<sup>a</sup> categoria quelle che daranno in prevalenza luogo al giudizio della inidoneità permanente parziale, come più sopra indicato.

4-Devesi, a conclusione, sottolineare che questo particolare giudizio medico-legale di "inidoneità permanente parziale" dovrà essere adottato, ai sensi e con esplicita citazione degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 738/1981, soltanto nei casi in cui l'invalidità che lo determina sia

interamente derivata "da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto".

Ciò anche in considerazione degli effetti sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sulle possibilità di trattenimento previste per il personale invalido e soprattutto del diritto di questo alla corresponsione - su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento - di "una indennità speciale una tantum proporzionata al grado d'invalidità accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo è pari a quello dell'equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento", come recita l'art.7 del medesimo Decreto Presidenziale. Nell'ultimo comma vi è peraltro precisato che sono da applicare al caso le disposizioni relative all'equo indennizzo, ad eccezione dell'art.49, secondo e terzo comma del D.P.R. 686/1957, (ad eccezione, cioè, della decurtazione del venticinque per cento e del cinquanta per cento per le invalidità insorte rispettivamente dopo il compimento del 50° e del 60° anno di età).

IL DIRETTORE GENERALE  
 AMMIRAGLIO (ISP. (MD))  
 Prof. Renato PONS

Ministero Difesa - Segue foglio N.

Ministero della Difesa  
DIREZIONE GENERALE DELLA  
SANITA' MILITARE

COMANDO DEL CORPO DI SANITA'  
DELL'ESERCITO

00100 R O M A

7. 1511/ML. 5-2  
Allegati

Risposta al foglio del  
Dir. 1.2

OGGETTO: Criteri per il giudizio di inidoneità permanente assoluta o parziale al servizio d'istituto nei riguardi del personale delle forze di polizia. -

ALL'ISPettorato DI SANITA' DELLA MARINA MILITARE  
ALL'ISPettorato LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE  
- V REPARTO - SERVIZIO DI SANITA' -

R O M AR O M A

e, per conoscenza:

ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

R O M A

ALLO STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

R O M A

ALLO STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE

R O M A

ALLO STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA MILITARE

R O M A

AL MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

R O M A

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

R O M A

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

R O M A

AL MINISTERO DELLA DIFESA - UFFICIO CENTRALE PER GLI  
STUDI GIURIDICI E LA LEGISLAZIONE

R O M A

AL MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER  
GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

R O M A

AL MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER I  
SOTTUFFICIALI E I MILITARI DI TRUPPA DELL'ESERCITO

R O M A

AL MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER  
IL PERSONALE DELLA MARINA

R O M A

AL MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL  
PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA

R O M A

AL MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE  
DELLE PENSIONI

R O M A

AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA  
SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE -

R O M A

AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE  
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

R O M A

AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE - DIREZIONE  
GENERALE DELL'ECONOMIA MONTANA - DIVISIONE X

R O M A

Seguito Circolare 27 settembre 1982, n.973/ML 6-23  
- Direttive tecniche in attuazione del D.P.R. 25  
ottobre 1981, n.738 - , pubblicata sulla G.U. n.  
190 del 13.7.1983.

In considerazione dei dubbi manifestati da alcuni Organi medico-collegiali in merito alla correlazione tra il grado di invalidità derivante da ferite, lesioni o infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti di istituto ed il giudizio sulla idoneità con particolare riferimento ai criteri per definire la inidoneità permanente assoluta o parziale, nonché di perplessità espresse da Organi decisionali centrali circa la congruità di taluni provvedimenti medico-legali e le effettive possibilità di ulteriore impiego in compiti d'istituto di personale dichiarato inidoneo permanentemente in modo parziale, questa Direzione Generale ritiene di diramare le note chiarificatrici che seguono.

- 1) La circolare cui si fa seguito è rivolta, essenzialmente, a dettare regole di metodologia medico-legale per una univoca e corretta attuazione dei principi e delle finalità della legge; a suggerire, nel contempo, criteri orientativi di massima circa la complessa e delicata applicazione delle regole stesse alle innumerevoli fattispecie che si presentano alla osservazione degli Organi medico-collegiali in sede operativa.
- 2) Elemento innovatore, nella prassi medico-legale, è stato in sostanza quello di doversi precisare, da parte delle commissioni mediche (ed eventualmente C.M. 2<sup>a</sup> istanza), nei riguardi del personale in questione giudicato permanentemente ini-

doneo al servizio d'istituto, se esso sia divenuto tale "in modo assoluto" oppure "in modo parziale"; di doversi inoltre per quest'ultimo specificare caso per caso le attività, i compiti, le prestazioni da controindicare o quanto meno da limitare, affinché il reimpiego risulti compatibile con le reali condizioni di efficienza psico-fisica individuale.

- 3) Poichè la C.M.O. nel pronunciarsi sul grado della invalidità stabilisce - ai fini dell'equo indennizzo, della pensione privilegiata ordinaria e di ogni altro effetto amministrativo e sullo stato - l'ascrivibilità delle menomazioni a categoria tabellare, accade talvolta che il giudizio sulla idoneità, anzichè ispirarsi a più severi principi scientifici e dottrinari, all'alta competenza e responsabilità e all'acume ed equilibrio, su cui la circolare richiama l'attenzione definendolo un atto medico-legale "particolarmente impegnativo e delicato", venga più semplicisticamente standardizzato su parametri che, nella linea di precedenti direttive (circ. n.19232/ML del 5.7.1967), riguardano peraltro la generalità del personale, la scrivente, soltanto a titolo esemplificativo, aveva ritenuto di richiamare.
- 4) I due giudizi da pronunciare, l'uno sulla invalidità l'altro sulla idoneità, non sono sempre tra loro agevolmente sovrapponibili il primo risponde a criteri di assolutezza, in quanto valuta l'entità del danno alla persona riferito alla capacità lavorativa generica; il secondo risponde, invece, a criteri di relatività, in quanto si informa all'attività lavorativa specifica svolta dal soggetto o, nella fattispecie, a quella che dovrà eventualmente svolgere in futuro. Più precisamente, a parità di grado di invalidità (categoria tabellare ascritta), il giudizio sulla idoneità, segnatamente quello

alternativo di inidoneità assoluta o parziale, rimane condizionato da una complessa serie di fattori: l'etiologia, la natura e le prospettive di evoluzione dell'infermità; la incidenza di questa sulle condizioni di salute ed efficienza fisica e psichica di chi ne è portatore; le caratteristiche del complesso invalidante, nel senso che esso sia determinato da una sola o da più infermità e, in quest'ultimo caso, che il cumulo derivi da semplice coesistenza o dalla concorrenza delle diverse infermità. Il tutto, infine, da rapportare all'età, al grado, all'incarico, ai compiti istituzionali, alla posizione amministrativa ed allo stato giuridico della persona nei cui riguardi il provvedimento medico-legale deve essere adottato.

- 5) Con riferimento, in particolare, alla esemplificazione contenuta nel secondo capoverso del punto 3) della circolare cui si fa seguito, ove locuzioni del tipo "..... criterio di massima .....", "..... solitamente .....", "..... in prevalenza .....", consentono già da sole, per la medesima categoria, decisioni alternative in merito alla valutazione della idoneità, appare necessario precisare che quando la vigente normativa indica nella 6<sup>a</sup> categoria della Tabella A il grado più alto di invalidità compatibile con l'idoneità non intende assolutamente escludere che infermità classificabili in tale categoria, od anche nella 7<sup>a</sup> e nella 8<sup>a</sup>, non possano anch'esse dar luogo al giudizio di inidoneità. Ed oggi, detto giudizio, per il personale delle forze di polizia, in attuazione del D.P.R. 738/1981, può, per ciascuna delle suddette categorie, essere anche di inidoneità permanente assoluta, oltre che parziale.

- 6) Un esempio, particolarmente dimostrativo e chiaro di quanto qui sopra ricordato, ce lo danno le forme morbose che afferiscono alla branca psichiatrica, nelle quali sono da comprendere non soltanto le vere e proprie malattie mentali della nosografia tradizionale (insufficienze mentali, psicosi, ecc.....), bensì anche tutti i quadri morbosi, variamente interpretati e classificati dalle Scuole italiane ed estere, che si comprendono nel vasto capitolo delle sindromi neurotiche strutturate (nevrasteniche, isteriche, ossessive, ansiose, depressive, fobiche, traumatiche) associate o meno a segni di neurodistanza od a manifestazioni organo-neurotiche. Orbene, tra queste, anche le forme di lieve entità, ascrivibili all'8^ categoria, comportano il giudizio di inidoneità "in modo assoluto", dovendosi necessariamente escludere l'opportunità di utilizzare chi ne è affetto in servizi d'istituto sia pure limitati.
- 7) Prendendo atto dai primi risultati della sperimentazione delle direttive della circolare a seguito, nonché della precisazione del Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale del Personale, secondo la quale i servizi di istituto comportano la divisa e l'armamento anche per gli "inidonei in modo parziale", la scrivente ritiene di raccomandare, oltre che per le affezioni di natura psichiatrica di cui più sopra si è fatto cenno, anche per le infermità e menomazioni degli altri sistemi ed apparati la massima oculatezza e prudenza nell'attribuire al personale delle forze di polizia giudicato inidoneo permanentemente al servizio di istituto la formula "in modo parziale" che, proprio per essere destinata a consentirne l'ulteriore impiego in servizi d'istituto

tuto sia pure condizionati, potrà essere in pratica adottata soltanto in un numero molto limitato di casi.

- 8) Si coglie l'occasione per rammentare che qualora gli Organi di comando od amministrativi centrali abbiano comunque motivi per dubitare o dissentire sul merito o sulla legittimità dei giudizi medico-legali, anche in ragione delle loro implicazione sulla posizione e lo stato del dipendente personale, è opportuno che, senza intervenire, se non per chiarimenti o rettifiche marginali, sull'organo medico-collegiale, - le cui decisioni resteranno consegnate al verbale, controfirmato peraltro dall'interessato -, adiscano direttamente questa Direzione Generale.



IL DIRETTORE GENERALE  
Ammiraglio Isp. (MD)  
(Prof. Renato PONS)

[www.ForzeArmate.org](http://www.ForzeArmate.org)

MODULARIO  
DIFESA - 17



Roma, 9 Novembre 1993

*Ministero della Difesa*

DIREZIONE GENERALE  
DELLA SANITA' MILITARE

Al COMANDO DEL CORPO  
DI SANITA' DELL'ESERCITO  
ROMA

Divisione 4<sup>a</sup> 1<sup>a</sup>  
Prot. N.° 1702/ML-5/2 Allegati



Risposta al Foglio del 31.10.91  
Div. 1<sup>a</sup> ML N.° 43732

OGGETTO: Direttive tecniche in attuazione del  
D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 738: "Utilizzazione del personale delle  
Forze di Polizia invalido per causa di servizio".

Riferimento: fg. n. 154737/ML del 26.6.92

ALL'ISPettorato DI SANITA' DELLA MARINA MILITARE ROMA  
ALL'ISPettorato LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE ROMA  
- V° Reparto - Servizio di Sanita'

e, per conoscenza

- AL MINISTERO DELLA DIFESA
  - Gabinetto del Ministro
  - Ufficio del Segretario Generale e D.N.A.
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL MINISTERO DELLA DIFESA
  - Ufficio Centrale per gli Studi Giuridici e la Legislazione
  - Direzione Generale per gli Ufficiali dell'Esercito
  - Direzione Generale per i Sottufficiali e i Militari di Truppa dell'Esercito
  - Direzione Generale per il Personale della Marina
  - Direzione Generale per il Personale Militare dell'Aeronautica
  - Direzione Generale delle Pensioni
  - Collegio Medico Legale
- AL MINISTERO DELL'INTERNO
  - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale del Personale
- AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  - Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena
- AL MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  - Direzione Generale dell'Economia Montana

Seguito: a) f.n. 973/ML-6/23 del 27.9.1982  
b) f.n. 1511/ML-5/2 del 5.3.1984

Con il foglio cui si risponde del Comando del Corpo di Sanita' dell'Esercito, sono state rappresentate alcune problematiche e dubbi inerenti la corretta procedura medico-legale da seguirsi nei casi in cui, ai sensi dell'art. 13 del R.D. 15 aprile 1928, n. 1024, il giudizio in ordine all'idoneità è oggetto di determinazione delle competenti Commissioni Mediche di 2<sup>a</sup> Istanza e si deve procedere all'applicazione delle norme indicate in oggetto, ai fini dell'utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio.

Invero, l'accertamento dell'invalidità derivante da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, deve essere effettuato dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Altresì, le stesse commissioni devono fornire indicazioni sull'utilizzazione del personale stesso, tenendo conto del grado di invalidità determinato dalle ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza degli eventi indicati precedentemente. Inoltre ai fini della corresponsione dell'indennità una tantum, prevista dall'art. 7 dello stesso D.P.R., la maggiorazione del venti per cento dell'equo indennizzo, viene corrisposta a titolo di anticipo dopo il riconoscimento dell'invalidità da parte delle predette commissioni mediche ospedaliere.

Dai predetti richiami normativi si evince chiaramente, a parere della Scrivente, che le Commissioni Mediche di 2<sup>a</sup> istanza, nei casi previsti, legittimamente possono pronunciarsi in ordine al giudizio di idoneità, ricorrendo anche per esse la possibilità, in alternativa, di ricorrere alla formulazione prevista dalla circolare cui si fa seguito in a).

[www.ForzeArmate.org](http://www.ForzeArmate.org)

Diversamente, le suddette Commissioni non possono esprimere alcun giudizio in ordine all'accertamento dell'INVALIDITA' in argomento, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, nonché sulle indicazioni per l'utilizzazione del personale in argomento, che ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 738/81, rientrano nella esclusiva competenza delle Commissioni Mediche Ospedaliere di cui all'art. 165 del D.P.R. 1092/73.

Analogamente, si verifica per l'accertamento dell'invalidità ai fini del diritto a pensione privilegiata ordinaria.

Pertanto, in ordine a quanto sopra esposto e tenuto conto del parere di Leggidife, delle indicazioni fornite dai rappresentanti di codesti Comando ed Ispettorati, nonché dai rappresentanti del Ministero dell'Interno nel corso di una riunione tenutasi presso questa Direzione Generale, le indicazioni procedurali da seguire per la corretta applicazione sono le seguenti:

allorquando nei casi previsti dall'art. 13 del R.D. 1024/28, le Commissioni Mediche di 2<sup>a</sup> istanza sono chiamate ad esprimere il giudizio in ordine all'idoneità, e si concretizzi il caso di una "inidoneità permanente al servizio di istituto", le stesse Commissioni devono ulteriormente precisare se la inabilità è da ritenersi assoluta, ovvero soltanto parziale, ricorrendo alla formula di cui alla citata circolare cui si fa seguito in a) che di seguito si ribadisce :

- inidoneo permanentemente al servizio di istituto in modo assoluto;
- inidoneo permanentemente al servizio di istituto in modo parziale.

Nella prima evenienza, salvo la eventuale valutazione ai fini di equo indennizzo della entità della menomazione dell'integrità fisica conseguente ad infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio, la pratica deve essere restituita alla competente Commissione Medica Ospedaliera, ai fini dei giudizi inerenti la pensione privilegiata sempre che le stesse infermità/lesioni determinino l'inabilità al servizio.

Nella seconda, invece, oltre a quanto già indicato per la prima evenienza, la pratica deve essere restituita alla competente Commissione Medica Ospedaliera ai fini dell'accertamento della invalidità, di cui all'art. 2 del D.P.R. 738/81.

Pertanto a tal fine la Commissione Medica Ospedaliera, sulla base delle conclusioni diagnostiche formulate dalla Commissione Medica di 2<sup>a</sup> Istanza si esprime in ordine :

- alla valutazione del grado dell'invalidità a mezzo di classifica tabellare, conseguente alle sole ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti di istituto;
- alle controindicazioni che devono essere osservate nel singolo caso, tenendo conto e con riferimento esclusivo alla natura, al grado ed alla sola invalidità, che determina il giudizio in argomento, e che sia interamente derivata da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza degli eventi indicati nel precedente alinea.

Pertanto, il riconoscimento di "parziale inidoneità ai servizi di istituto" ai sensi del più volte citato art. 2 del D.P.R. in argomento, non consegue solamente da una mera valutazione in ordine all'idoneità, che legittimamente può essere formulata anche dalle Commissioni Mediche di 2<sup>a</sup> Istanza, quantunque si tratti di casi di inabilità parziale, ma

dall'accertamento delle cause e dell'entità di quella "invalidità", della cui natura e grado occorre tener conto per fornire altresì le indicazioni sull'utilizzazione del personale stesso, che è di esclusiva competenza delle Commissioni Mediche Ospedaliere.

Con il foglio a riferimento in b) del Comando del Corpo di Sanità dell'Esercito è stata prospettata la possibilità, ovvero il verificarsi di casi in cui vengono accertate invalidità "derivanti da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto" il cui grado determina una inabilità permanente in modo parziale, ma manca il requisito essenziale, ovvero non si è dato ancora corso alla relativa procedura, del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Tenendo conto dei requisiti oggettivi necessari per l'Istituto in argomento, in particolare che si tratti di una "invalidità, derivante da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti di Istituto", a parere della Scrivente le problematiche prospettate possono trovare soluzione attraverso una puntuale, tempestiva e scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'art. 3 - 2° comma - del R.D. 1024/28, in ordine alla procedura d'ufficio che, dettagliatamente, è richiamata nella circolare n. 1100/ML-10/10 del 30.7.93 di questa Direzione Generale.

Difatti, salvo che non si sia già proceduto con modello C al riconoscimento in argomento, tenuto conto comunque che per le ferite, lesioni od infermità in argomento possa ritenersi quanto meno presunta la ragione di servizio, il Comandante o il Capo Ufficio può tempestivamente dare corso alla procedura d'ufficio per il riconoscimento, vieppiù se, previo parere del Dirigente il Servizio Sanitario le patologie siano da ritenersi "tali che possano, anche col tempo divenire causa di inabilità".

In tali casi, risulta sempre necessario ed utile segnalare alle Commissioni Mediche, allorquando l'interessato è sottoposto ad accertamenti in ordine all'idoneità, che è in corso di definizione, con procedura d'urgenza presso l'Ente di appartenenza, la pratica per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

In tal modo, sicuramente entro il periodo massimo concedibile di inabilità temporanea potrebbe trovare completa definizione la pratica medico-legale anche ai fini dell'applicazione del D.P.R. 738/81.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ten. Gen. *ma* Rodolfo STORNELLI)



# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. DGPM/II/5/C61

Roma, 17 marzo 2003

OGGETTO: Art. 19, comma 3, del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie". Art. 13, comma 2, del d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 "Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003". Art. 56, comma 3, del d.P.R. 18 giugno 2002, n.164 "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003".

INDIRIZZI IN ALLEGATO (omesso)

### 1. PREMESSA

L'emanazione delle norme indicate in epigrafe ha apportato sostanziali modifiche alla definizione della posizione di stato ed alle possibilità di impiego del personale giudicato in modo definitivo, in sede di visita medica presso le CC.MM.OO. - ed organi sanitari equipollenti - "permanentemente inidoneo al servizio militare in modo parziale".

2. Per l'attuazione della cennata normativa, si dispone che i militari in s.p. giudicati permanentemente non idonei al servizio in modo parziale per una o più infermità **che non siano già state riconosciute dipendenti da causa di servizio, e per le quali le relative procedure di riconoscimento abbiano già avuto inizio, a domanda o d'ufficio, siano collocati in aspettativa, a cura del Comando/Ente che li ha in forza alla data di emissione del detto giudizio**, dalla data medesima, a mente dell'art. 19, comma 3, del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, nonché dell'art. 13, comma 2, del d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 per il personale militare delle Forze armate e, per quello dell'Arma dei carabinieri, dell'art. 56, comma 3, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164. Agli interessati dovrà essere partecipato che essi permarranno nella detta posizione di stato fino alla ricezione del provvedimento della Direzione generale concernente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la loro non idoneità.

E' appena il caso di soggiungere che, qualora il detto personale, all'atto dell'emissione del giudizio medico-legale definitivo di permanente non idoneità parziale, si trovasse già in aspettativa, per temporanea non idoneità al servizio militare, dovrà semplicemente permanere in tale posizione. L'aspettativa precedentemente fruita, in quanto derivante dalla temporanea

non idoneità, avrà termine sotto la data precedente a quella di emissione del giudizio di permanente non idoneità parziale, e dovrà essere sanzionata secondo le modalità previste dalle circolari n. DGPM/II/SEGR.806/Circ. in data 26 ottobre 2000 e DGPM/II/SEGR./64/Circ. in data 4 febbraio 2002 di questa Direzione generale, II Reparto.

3. La comunicazione concernente il collocamento o la permanenza in aspettativa dovrà essere effettuata utilizzando il modello in allegato "A". Giusta quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, del d.P.R. 163/2002 e 56, comma 3, del d.P.R. 164/2002, il periodo di aspettativa in argomento **non è computabile ai fini del raggiungimento del limite massimo di due anni nel quinquennio** previsto dalle leggi di stato che regolano i singoli ruoli del servizio permanente. Durante detto periodo, al personale interessato va corrisposto il trattamento economico percepito all'atto dell'emissione del giudizio definitivo di permanente non idoneità, avuto riguardo alle disposizioni della legge 5 maggio 1976, n. 187.

I Comandi/Enti di appartenenza dovranno fornire immediata comunicazione dell'avvenuto collocamento o della permanenza degli interessati nella posizione di aspettativa, in virtù del giudizio definitivo di non idoneità parziale, alla Direzione generale del personale militare - VII Reparto, Servizio per le dipendenze da causa di servizio, nonché al II Reparto:

- 4^ Divisione per gli ufficiali;
- 5^ Divisione per i sottufficiali;
- 6^ Divisione per i volontari di truppa in s.p. dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,

estendendola al competente Stato maggiore di F.A./Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Per il personale di truppa in s.p. dell'Arma medesima, le anzidette comunicazioni dovranno, invece, essere inviate al richiamato Comando generale.

4. Dopo aver ricevuto dal VII Reparto, Servizio per le dipendenze da causa di servizio, la comunicazione della determinazione relativa alla dipendenza o meno da causa di servizio dell'infermità posta alla base della permanente non idoneità parziale, i Comandi/Enti di appartenenza provvederanno, a seconda dei casi, a:

- riassumere in servizio il personale per il quale l'infermità che ha originato la permanente non idoneità parziale sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, fornendone immediata comunicazione allo Stato maggiore di Forza armata o al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per il personale ad essa appartenente, ai fini della ridefinizione della posizione di impiego e, per conoscenza, alla competente Divisione del II Reparto di questa D.G.;
- considerare come posto in congedo, sotto la data di notifica della relativa determinazione del richiamato Servizio del VII Reparto, il personale per il quale la dipendenza da causa di servizio dell'infermità causa della permanente non idoneità allo stesso **non** sia stata riconosciuta. In tale caso, l'interessato dovrà essere considerato riformato sotto la data di emissione del giudizio medico-legale definitivo e il periodo di aspettativa intercorrente tra tale data e quella della notifica della succitata determinazione verrà considerato come servizio di fatto. Si soggiunge che, per quanto concerne la possibilità di accedere al transito nelle aree funzionali del personale civile della Difesa, si rinvia alla specifica direttiva di settore.

5. Il provvedimento sanzionatorio del periodo di aspettativa appena citato, qualora l'infermità che ha originato la parziale inidoneità venga riconosciuta dipendente da causa di servizio, sarà emesso, al termine del periodo medesimo, dal Comandante del Comando/Ente che ha in forza

l'interessato, utilizzando a tal fine il modello in allegato "B", provvedendo altresì, ove necessario, alla definizione degli aspetti di natura amministrativo-contabile.

6. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità che ha originato il giudizio di non idoneità parziale, il provvedimento sanzionatorio dell'aspettativa, qualora non sia intervenuta variazione o sospensione stipendiale, sarà emesso dal Comandante del Comando/Ente di appartenenza. Qualora, invece, tale variazione o sospensione si sia verificata, l'aspettativa sarà sanzionata dalla Direzione generale del personale militare - Il Reparto, 4<sup>a</sup> Divisione per gli ufficiali, 5<sup>a</sup> Divisione per i sottufficiali, 6<sup>a</sup> Divisione per i volontari di truppa in s.p. dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ovvero, per i graduati e militari di truppa in s.p. dell'Arma dei Carabinieri, dal Comando generale dell'Arma medesima. A tali enti dovrà essere trasmessa **tutta la documentazione necessaria a definire la posizione degli interessati**, tenendo presenti le disposizioni di cui ai paragrafi 6. e 7. della circolare n. DGPM/II/SEGR./806/Circ. del 26.10.2000, integrate da quelle della successiva direttiva n. DGPM/II/SEGR/64/Circ. del 4.2.2002. Agli anzidetti enti dovrà, inoltre, essere **in ogni caso** trasmessa tutta la documentazione necessaria per la determinazione della **cessazione dal servizio per riforma del personale interessato**.

F.to  
IL DIRETTORE GENERALE  
Ten.Gen. Cosimo D'ARRIGO



[www.ForzeArmate.org](http://www.ForzeArmate.org)

Allegato "A" alla circolare n.  
DGPM/11/5/C61 del 17 marzo 2003

## INTESTAZIONE DEL COMANDO/ENTE

Al \_\_\_\_\_ (1)

(Località e data)

**OGGETTO:** Comunicazione di collocamento in aspettativa per emissione di giudizio di permanente non idoneità al servizio militare in modo parziale.

Si comunica che la S.V., avendo riportato il giudizio medico-legale di "permanentemente non idoneo al servizio permanente in modo parziale", emesso dal \_\_\_\_\_ (2) in data \_\_\_\_\_, è collocata/permane (3) in aspettativa, a norma del combinato disposto dell'art. 19, comma 3, del d.P.R. 29.10.2001, n. 461 e dell'art. \_\_\_\_\_ (4). Durante detto periodo, Le sarà corrisposto il trattamento economico percepito all'atto dell'emissione del giudizio definitivo di permanente non idoneità, avuto riguardo alle disposizioni della legge 5 maggio 1976, n. 187.

Si soggiunge che il formale decreto ministeriale o atto dispositivo relativo al provvedimento d'anzì citato sarà emanato dalla competente Divisione del II Reparto della Direzione Generale del Personale Militare (5), ovvero dal Comandante del Comando/Ente di appartenenza, allorchè sarà emesso il provvedimento di dipendenza o meno da causa di servizio dell'infermità che ha originato la richiamata non idoneità parziale.

Si rappresenta, altresì, che il periodo di aspettativa in argomento non è computabile nel limite massimo di due anni nel quinquennio previsto per tale istituto dalla normativa vigente.



IL COMANDANTE DEL COMANDO/ENTE

[www.ForzeArmate.org](http://www.ForzeArmate.org)

### NOTE:

1. Grado, cognome e nome del destinatario del provvedimento.
2. Indicare l'organo sanitario militare che ha emesso il giudizio.
3. A seconda che debba essere posto ex novo in aspettativa ovvero che già si trovi in detta posizione.
4. Art. 13, comma 2, del d.P.R. 13.6.2002, n. 163 per i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; art. 56, comma 3, del d.P.R. 18.6.2002, n. 164, per quelli dell'Arma dei carabinieri.
5. Per i graduati e carabinieri in s.p., dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Allegato "B" alla circolare n.  
DGPM/II/5/C61 del 17 marzo 2003

N° \_\_\_\_\_  
(Numero dell'atto)

### INTESTAZIONE DEL COMANDO/ENTE

- VISTA la legge \_\_\_\_\_(1)\_\_\_\_\_, n. (1)\_, art. (1)\_, e successive modificazioni;  
 VISTA la legge 5 maggio 1976, n. 187, art. 26;  
 VISTO il decreto legislativo \_\_\_(2)\_\_\_;  
 VISTO l'art. 19, comma 3, del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461;  
 VISTO l'art. 13, comma 2, del d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 (3);  
 VISTO il giudizio definitivo di permanente non idoneità al servizio militare in modo parziale, emesso nei confronti del militare di cui al dispositivo dal \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (4) in data \_\_\_\_\_;  
 VISTO il provvedimento con il quale è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità che ha determinato il richiamato giudizio di permanente non idoneità in modo parziale del militare di cui al dispositivo;  
 VISTO l'art. 12, comma 5, del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 (5), con il quale è stato previsto che i provvedimenti di aspettativa che non comportino riduzione o sospensione del trattamento stipendiale sono emanati dal Comandante di corpo

### DISPONE

Il \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_, nei cui confronti è stato emesso in data \_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (4), il giudizio di permanente non idoneità al servizio militare in modo parziale, è collocato in aspettativa, non computabile ai fini del raggiungimento del limite massimo di due anni nel quinquennio, per la durata di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente ai sensi dell'art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034 e successive modifiche di cui all'art. 1 della legge 21.7.2000, n. 205 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del d.P.R. 24.11.1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

[www.ForzeArmate.org](http://www.ForzeArmate.org)

IL COMANDANTE DEL COMANDO/ENTE

TIMBRO TONDO  
DELL'UFFICIO \_\_\_\_\_

(Timbro e Firma)

### NOTE

1. RIFERIMENTI DI LEGGE: 10.4.1954, n. 113 – artt. 21, 22 e 23 per gli ufficiali; 31.7.1954, n. 599 – art. 15 per i sottufficiali, nonché per i volontari di truppa in s.p. dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 18.10.1961, n.1168 – art. 7 per i graduati e militari di truppa in s.p. dell'Arma dei carabinieri.
2. RIFERIMENTI DI LEGGE: 30.12.1997, n. 490 per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 5.10.2000, n. 298 per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; 12.5.1995, n. 196 per sottufficiali e volontari di truppa in s.p. dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 12.5.1995, n. 198 per sottufficiali e graduati di truppa in s.p. dell'Arma dei carabinieri.
3. Art. 56, comma 3, del d.P.R. 18.6.2002, n.164 per il personale dell'Arma dei carabinieri.
4. Indicare l'organo sanitario militare che ha emesso il giudizio.
5. Art. 56, comma 6, del d.P.R. 16.3.1999, n. 254, per il personale dell'Arma dei carabinieri.

CIRCOLARE N. 2/2003



# Ministero della Difesa

## Direzione Generale della Sanità Militare

4<sup>a</sup> DIVISIONE - 1<sup>a</sup> Sezione (Medicina Legale)

Roma, 9 Giugno 2003

Prot.n.4/1/ML1/102/2003/ML5-30 Allegati: n. 2

P.d.c.: Ten. Col.me L. LISTA - 3/4911

Oggetto: Legge 28 Luglio 1999, n. 266 e Decreto Interministeriale 18 Aprile 2002:  
Giudizi medico legali e conseguenti provvedimenti.

(omesso)

INDIRIZZI IN ALLEGATO

Con il D.I. 18 aprile 2002 sono state disciplinate le modalità di transito del personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile della Difesa, sempre che l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego. L'entrata in vigore del suddetto D.I. ha fatto emergere nel periodo finora intercorso alcune problematiche applicative.

Allo scopo di fornire indicazioni per la soluzione di tali problematiche occorre preliminarmente sottolineare come l'Ente che invia a visita in C.M.O. un proprio dipendente ai fini dell'accertamento di idoneità al servizio deve comunicare ai sensi del d.P.R. 461/2001 - art.15, comma 1 - tutti gli elementi informativi disponibili, ivi compreso l'eventuale avvenuto avvio, a domanda o d'ufficio, di un procedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni riguardante l'interessato.

Si impartiscono altresì di seguito direttive per una corretta compilazione dei processi verbali di visita da parte delle C.M.O., anche ai fini del collocamento in congedo. A tale proposito per maggior chiarezza, anche per il personale militare interessato, appare utile richiamare le fondamentali differenze tra i militari in congedo a seconda della posizione di stato:

- **Personale in ausiliaria:** richiamabile, con obblighi di servizio in qualsiasi evenienza e, pertanto, ancora in possesso dei requisiti di idoneità al servizio stesso.

- **Personale in riserva:** con obblighi di servizio solo in tempo di guerra.
- **Personale in congedo assoluto:** svincolato da qualsiasi obbligo di servizio, per età o per perdita assoluta e permanente dell'idoneità a svolgere qualsiasi tipo di servizio militare.

Si evidenzia che il giudizio medico legale di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato può essere espresso "sic et simpliciter", oppure integrato dalla precisazione "in modo assoluto", ove ne ricorra il caso. I provvedimenti conseguenti vanno tenuti opportunamente distinti, secondo le istruzioni di seguito fornite.

**1. Militari giudicati permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato.**

Qualora sia emesso un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato, che non preveda tuttavia una inidoneità assoluta, tale giudizio dovrà essere integrato da:

- a. provvedimento medico legale di **idoneità nella riserva**, che costituisce l'unica posizione di stato in cui possono essere collocati tali soggetti. E' preclusa infatti da un lato la possibilità di un provvedimento di idoneità nell'ausiliaria, dal momento che per potere essere collocato in tale posizione di stato il militare deve essere in possesso dei requisiti psicofisici di idoneità al servizio; d'altra parte non è neppure possibile il collocamento in congedo assoluto per la carenza delle condizioni previste al successivo punto 2.
- b. indicazione concernente **la possibilità o meno di reimpiego a domanda** nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'Amministrazione Difesa secondo la previsione della legge n. 266/99 e del D.I. 18 aprile 2002. Laddove la Commissione rilevi l'esistenza di specifiche controindicazioni a determinati servizi previsti per il personale civile, ne darà segnalazione.  
www.ForzeArmate.org
- c. giudizio concernente l'eventuale **non idoneità parziale** ai sensi del d.P.R. n.738/81 e della legge n.68/99, qualora ne sussistano i presupposti:
  - l'infermità che determina il giudizio di non idoneità deve essere dipendente da causa di servizio;
  - l'infermità stessa, isolatamente considerata o in concorso con altre, non deve determinare una inidoneità assoluta al servizio.

Per quanto concerne il giudizio di "non idoneità parziale" occorre evidenziare inoltre che in relazione allo stato di trattazione del procedimento di riconoscimento da causa di servizio, possono verificarsi tre diverse evenienze:

1) **Infermità già giudicate NON DIPENDENTI da causa di servizio:**

Qualora le infermità da cui questi soggetti sono riscontrati affetti siano già state giudicate NON DIPENDENTI da causa di servizio (con processo verbale di C.M.O. definito entro la data del 21.01.2002 compresa - fatti salvi diversi provvedimenti definitivi adottati in sede competente - oppure con decreto dell'A.D. per infermità esaminate dopo il 21.1.2002)<sup>1</sup> NON dovrà essere adottato alcun giudizio concernente la non idoneità parziale. Pertanto l'interessato sarà collocato nella riserva.

2) **infermità già giudicate SI DIPENDENTI da causa di servizio:**

Qualora le infermità da cui questi soggetti sono stati riscontrati affetti siano già state giudicate SI dipendenti da causa di servizio (con processo verbale di C.M.O. definito entro la data del 21.01.2002 compresa, oppure con decreto dell'A.D. per infermità esaminate dopo il 21.1.2002), deve essere espressa la valutazione in ordine alla possibilità di impiego quale militare parzialmente inidoneo ai sensi del d.P.R. n. 738/81, fornendo contestualmente indicazioni sulle eventuali relative controindicazioni.

3) **infermità per cui la procedura di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio è ancora in corso ovvero la C.M.O. non disponga di notizie certe circa l'avvio del procedimento:**

Per coloro i quali il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio non è ancora stato espresso, l'indicazione circa la possibilità di impiego quale militare parzialmente inidoneo deve essere comunque fornita e deve essere integrata dalla precisazione "*qualora le infermità accertate siano giudicate SI dipendenti da causa di servizio*".

Il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, qualora la procedura di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio risulti attivata a domanda o d'ufficio, permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità, anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.

Se il procedimento di riconoscimento si concluderà con un giudizio di NON dipendenza da causa di servizio, l'interessato sarà collocato in riserva.

<sup>1</sup> Dalla data del 22.1.2002, con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 461/2001, le C.M.O. non possono più formulare giudizi di SI/NO dipendenza di infermità da causa di servizio.

2. *Militari giudicati permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato "in modo assoluto".*

Qualora la Commissione giudichi il militare "non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo assoluto", attesta inequivocabilmente che tale soggetto non conserva nessuna residua idoneità a svolgere alcun tipo di servizio. Ne consegue che:

- a. Il provvedimento da adottare ai fini della definizione della posizione di stato giuridico dovrà essere necessariamente: "da collocare in congedo assoluto". Questi soggetti infatti, per definizione, non possono essere giudicati idonei né all'ausiliaria né alla riserva.  
Si rammenta che la non idoneità assoluta e permanente al servizio militare incondizionato è tassativa per infermità contemplate nella 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria della Tabella A allegata al d.P.R.834/91; deve essere invece valutata caso per caso per le infermità ascrivibili ad altre categorie.
- b. Anche nei confronti di tale personale deve essere comunque fornita l'indicazione circa la possibilità di reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'A. D., secondo quanto già esplicitato al precedente para 1, sottopara b..
- c. E' esclusa, ai sensi dell'art.1 del D.P.R. n. 738/81<sup>2</sup>, la possibilità che un militare nei cui confronti sia stato adottato il giudizio di non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo assoluto possa essere giudicato "non idoneo in modo parziale". Nulla rileva in proposito neppure la eventuale dipendenza da causa di servizio delle infermità da cui è affetto, stante l'evidente incompatibilità tra i due sopra citati giudizi.

Considerata la particolare rilevanza delle problematiche in oggetto si raccomanda una capillare diffusione della presente a tutti gli Enti dipendenti.

La presente circolare viene emanata verso contemporanea abrogazione delle disposizioni impartite con circolare n. 4/1/ML-1/302/2002 del 22.5. 2002 di questa Direzione Generale.

ORIGINALE AGLI ATTI

IL DIRETTORE GENERALE  
Ten. Gen. Michele DONVITO

<sup>2</sup> Si riporta l'art.1 del d.P.R. n.738/81: " Il personale che abbia riportato una invalidità che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto derivante da ferite, lesioni ed altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, è utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livelli possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta".

Allegato 2 al foglio 4/1/ML1/ 102/2003/ML5-30 del 09 giugno 2003

GIUDIZI MEDICO LEGALI:	PROVVEDIMENTI MEDICO LEGALI ADOTTABILI	NOTE
<p>1. <u>Non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato</u></p>	<p>a. da collocare nella riserva</p> <p>b. 1) <b>Si/No</b> reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'A.D. (Legge 266/99)</p> <p>2) se <b>Si</b> indicare eventuali controindicazioni a determinati servizi previsti per il personale civile</p> <p>c. 1) <b>Si/No</b> impiegabile quale parzialmente idoneo ai sensi del d.P.R. 738/81 e della legge 68/99</p> <p>2) se <b>SI</b> indicare le controindicazioni</p>	<p>Il provvedimento di cui al punto c. <b>NON</b> può essere adottato per infermità già giudicate <b>NON DIPENDENTI</b> da causa di servizio. Per il giudizio di non dipendenza dovrà essere tenuto in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il decreto dell'A.D. per infermità valutate dopo il 21.01.2002;</li> <li>• il P.V. della C.M.O. definito entro il 21.1.2002 compreso - fatti salvi diversi provvedimenti definitivi in sede competente.</li> </ul>
<p>2. <u>Non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo assoluto</u></p>	<p>a. Da collocare in congedo assoluto</p> <p>b. 1) <b>Si/No</b> reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'A.D. (Legge 266/99)</p> <p>2) se <b>Si</b> indicare eventuali controindicazioni a determinati servizi previsti per il personale civile.</p>	<p>La non idoneità assoluta e permanente al servizio militare incondizionato è tassativa per le infermità contemplate nella 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria Tab. A. Deve essere valutata caso per caso per le infermità ascrivibili ad altre categorie.</p> <p>Ai sensi dell'art.1 del d.P.R. 738/81 è esclusa la possibilità d'impiego quale militare parzialmente idoneo, quando sia stato adottato il giudizio di non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo assoluto.</p>



# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n° DGPM/II/5/L53

Roma, 16 giugno 2003

**OGGETTO:** D.i. 18 aprile 2002 "Transito di personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n° 266".

**INDIRIZZI IN ALLEGATO** (omesso)

## 1. PREMESSA

Al fine di chiarire talune perplessità ed incertezze nell'applicazione della normativa che disciplina il transito in argomento, si indicano, qui di seguito, gli adempimenti da porre in essere dai Comandi ed Enti in indirizzo, relativamente al transito medesimo.

## 2. ADEMPIMENTI DELLE CC.MM.OO. ED ORGANI MEDICO-LEGALI EQUIPOLLENTI

La prima esigenza che si pone nei confronti dei militari nei cui riguardi le CC.MM.OO. - ed organi medico-legali equipollenti - dovessero emettere un giudizio di permanente inidoneità al servizio militare, integrato dagli ulteriori, contestuali giudizi di cui alla direttiva della Direzione generale della Sanità militare n. 4/1/ML-1/102/2003/ML5-30 del 9 giugno 2003, è quella di fornire adeguate informazioni agli interessati, in ordine:

[www.ForzeArmate.org](http://www.ForzeArmate.org)

- alla facoltà di transitare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa;
- ai termini per la presentazione delle relative domande ed alle altre condizioni stabilite, per il transito, dal decreto interministeriale 18 aprile 2002.

Al fine di facilitare l'opera di informazione anzidetta, la Direzione generale, di concerto con la Direzione generale della sanità militare, ha predisposto l'unito foglio "avvertenze" (in allegato A), da consegnare e far sottoscrivere agli interessati, contestualmente alla notifica del giudizio di permanente non idoneità al servizio.

Copie di detti fogli dovranno essere trasmesse agli Enti amministratori degli interessati, per la conservazione agli atti dei medesimi.

Considerato che le C.M.O. - ed organi medico-legali equipollenti - non sono competenti in materia di stato giuridico e trattamento economico, eventuali chiarimenti in merito a specifiche situazioni personali o inerenti le suddette avvertenze dovranno essere richiesti, dagli interessati, ai Comandi/Enti di appartenenza.

In presenza di casi particolari di considerevole rilevanza, i predetti Comandi/Enti potranno, a loro volta, rivolgersi, a seconda dei casi, ai competenti uffici di questa Direzione generale o di quella del personale civile menzionati al successivo paragrafo 3, lettera b).

### 3. ADEMPIMENTI DEI COMANDI/ENTI CHE HANNO IN FORZA I MILITARI GIUDICATI PERMANENTEMENTE INIDONEI AL SERVIZIO MA IDONEI AL TRANSITO

Una volta ricevute le domande di transito, prodotte dagli interessati, i Comandi/Enti di appartenenza degli stessi dovranno:

- a. assumerle a protocollo, confermandone la data di presentazione;
- b. trasmetterle, sia a mezzo fax (06/49862682), sia a mezzo posta ordinaria, alla Direzione Generale del Personale Civile, I Reparto, 1<sup>a</sup> Divisione, 1<sup>a</sup> Sezione, Viale dell'Università, n. 4 - 00185 Roma. Copia delle domande dovrà essere, altresì, trasmessa al II Reparto della Direzione Generale del Personale Militare (4<sup>a</sup> Divisione per gli interessati già Ufficiali, 5<sup>a</sup> Divisione per i già Sottufficiali, 6<sup>a</sup> Divisione per i già graduati di truppa), nonché al IV e VI Reparto della medesima D.G. Nel foglio di trasmissione delle richiamate domande (comprese quelle anticipate via fax a Persociv) dovranno essere indicati, per ciascun richiedente:

- dati anagrafici completi;
- grado rivestito all'atto dell'emissione del giudizio di permanente non idoneità;
- ultimo Comando/Ente di servizio;
- residenza e domicilio;
- prospetto riepilogativo del periodo massimo di aspettativa fruito nel quinquennio precedente l'emissione del predetto giudizio.

Alle domande di cui sopra dovranno essere allegare copie delle "avvertenze" richiamate nel precedente paragrafo, sottoscritte dagli interessati contestualmente ai verbali di riforma.

In conseguenza della presentazione delle domande di transito in argomento da parte dei militari giudicati permanentemente non idonei al s.m., gli Enti/Organismi che detengono e gestiscono la documentazione matricolare e caratteristica degli interessati provvederanno ad aggiornare la stessa, secondo i regolamenti vigenti presso ciascuna Forza armata, con le variazioni relative:

[www.ForzeArmate.org](http://www.ForzeArmate.org)

- a) al giudizio di permanente non idoneità;
- b) alla posizione di aspettativa in attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda di transito, con il trattamento economico goduto all'atto del predetto giudizio, in cui, a norma dell'art. 2, comma 7, del d.i. 18 aprile 2002, vengono a trovarsi gli interessati a partire dalla data di emissione del giudizio medesimo.

F.to  
IL DIRETTORE GENERALE  
Ten. Gen. Cosimo D'ARRIGO

## AVVERTENZE

(da sottoporre alla firma degli interessati all'atto della notifica del processo verbale relativo alla permanente inidoneità al servizio militare)

Ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, il personale delle quattro Forze armate giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, può transitare, a domanda, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa.

Detto transito è disciplinato dal decreto interministeriale 18 aprile 2002, il quale prevede, tra l'altro, che:

- la domanda finalizzata al citato transito deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di non idoneità. Detto termine deve intendersi, per il personale giudicato permanentemente inidoneo nella forma parziale, decorrente dalla notifica del provvedimento finale in ordine al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità per la quale viene emesso detto giudizio;
- la presentazione della domanda di transito sospende l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento. In particolare, saranno sospese le provvidenze di carattere economico ed i benefici di carriera, previsti dalle vigenti disposizioni in caso di cessazione dal servizio per infermità;
- in attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda, il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.

A completamento delle sopra richiamate disposizioni, si chiarisce che:

- competente a ricevere la domanda di transito è l'ultimo Ente di servizio;
- la domanda di transito può essere revocata dall'interessato, sempreché tale richiesta sia prodotta prima del perfezionamento della procedura di transito;
- qualora gli interessati non intendano fruire del beneficio del transito potranno, in alternativa:
  - a) barrare la casella sottostante e firmare nell'apposito spazio in corrispondenza della stessa;
  - b) produrre all'Ente amministratore dichiarazione di rinuncia al beneficio.

Grado \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

[www.ForzeArmate.org](http://www.ForzeArmate.org)

\_\_\_\_\_  
Firma per presa visione

\_\_\_\_\_  
Firma per rinuncia al transito

\_\_\_\_\_  
Visto dell'Organo medico-legale



MINISTERO DELLA DIFESA  
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. M\_D/GMIL\_03-II/5/1/2004/23607

Roma, li 15 giugno 2004

OGGETTO: Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dal personale militare delle Forze armate. Conseguenze dell'emissione del giudizio di permanente non idoneità parziale. Modifiche e integrazioni alla circolare n. DGPM/II/5/C61 del 17 marzo 2003.

INDIRIZZI IN ALLEGATO (omesso)

Nell'ottica di una più rapida definizione delle domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità, contratte dal personale militare delle Forze armate, che abbiano determinato nei confronti del medesimo l'emissione del giudizio di permanente non idoneità al servizio militare in modo parziale, il secondo alinea del paragrafo 3 della circolare n. DGPM/II/5/C61 del 17 marzo 2003 è sostituito dal seguente:

"I Comandi/Enti di appartenenza dovranno fornire immediata comunicazione dell'avvenuto collocamento o della permanenza degli interessati nella posizione di aspettativa, in virtù del giudizio definitivo di non idoneità parziale, **evidenziando, altresì, in tale ultimo caso, se all'atto dell'emissione del richiamato giudizio gli stessi risultassero già collocati in aspettativa per infermità, con l'indicazione della data di avvenuto transito in tale posizione di stato, alla Direzione Generale del Personale Militare - VII Reparto, Servizio per le dipendenze da causa di servizio, nonché al II Reparto:**

- 4<sup>a</sup> Divisione per gli ufficiali;
- 5<sup>a</sup> Divisione per i sottufficiali;
- 6<sup>a</sup> Divisione per i volontari di truppa in s.p. dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,

estendendola al competente Stato Maggiore di F.A./Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Per il personale di truppa in s.p. dell'Arma medesima, le anzidette comunicazioni dovranno, invece, essere inviate al richiamato Comando Generale.

Dovrà altresì essere evidenziata la durata di eventuali periodi di aspettativa per infermità, anteriori a quello immediatamente precedente l'emissione del giudizio di permanente non idoneità parziale, che si cumulino con quest'ultimo - non essendo intercorso tra gli stessi un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi - ai fini della riduzione o sospensione del trattamento ~~stipendiale prevista dall'art. 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187~~".

\*\*\*

Si rappresenta, inoltre, la necessità che - a prescindere dai casi legati ai giudizi di permanente non idoneità parziale - i Comandi/Enti di appartenenza dei militari che **in ogni caso** producono istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità da loro contratte, nell'invviare senza indugio alla D.G. - VII Reparto, Servizio competente le predette istanze, evidenzino se gli interessati siano stati collocati ovvero siano suscettibili di essere posti in aspettativa per infermità, con l'indicazione della data, anche presumibile, del collocamento in tale posizione di stato. **Anche in questo caso dovrà essere indicata la durata di eventuali periodi di aspettativa per infermità che si cumulino tra loro - non essendo intercorso tra gli stessi un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi - ai fini della riduzione o sospensione del trattamento stipendiale prevista dall'art. 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.**

F.to  
IL DIRETTORE GENERALE  
Amm. Sq. Mario LUCIDI